Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 414
Resoconti
Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° settembre 2020

I N D I C E

Commissioni congiunte

5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea-Senato) e V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria . . . . . *Pag.* 5
Uffici di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . » 6

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (antimeridiana) (*)
Plenaria (pomeridiana) (*)
Plenaria (1ª notturna) (*)
Plenaria (2ª notturna) (*)

2ª (Giustizia) e 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Plenaria . . . . . *Pag.* 7

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:

Plenaria . . . . . *Pag.* 13
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134) . . . . . » 26

3ª - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78) . . . . . » 27

4ª - Difesa:

Plenaria . . . . . » 28
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63) . . . . . » 36

(*) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 414º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1º settembre 2020.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

5ª - Bilancio:
Plenaria (**)
Ufficio di Presidenza (**)
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . *Pag.* 37
7ª - Istruzione pubblica, beni culturali:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123) . . . . . » 52
Plenaria . . . . . » 52
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 58
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 168) . . . . . » 63
10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 130) . . . . . » 64
11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 65
12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 72
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 80
14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria (**)

(**) *Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 414º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1º settembre 2020.*

COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)
e 14ª (Politiche dell'Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera
BATTELLI

Interviene, in videoconferenza, il commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni.

La seduta inizia alle ore 11.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BATTELLI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del *Recovery Fund*

Il presidente BATTELLI introduce l'audizione.

Il commissario europeo per l'economia, Paolo GENTILONI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, Emma BONINO *(Misto-PEcEB)*, Laura BOTTICI *(M5S)* e STEFANO *(PD)*, presidente della 14ª Commissione del Senato, nonché i deputati DE LUCA *(PD)*, PETTARIN *(FI)*, Ylenja LUCASELLI *(FDI)*, FASSINA *(LEU)*, DEL BARBA *(IV)*, Emanuela Emanuela ROSSINI *(Misto-Min. Ling.)*, RADUZZI *(M5S)*, PADOAN *(PD)* e Mariastella GELMINI *(FI)*, ai quali replica il commissario GENTILONI.

Il presidente BATTELLI ringrazia il Commissario europeo per l'economia per l'esauriente contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 12,40.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MELILLI

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
LOVECCHIO

Orario: dalle ore 12,50 alle ore 14,10

AUDIZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, DARIO SCANNAPIECO, SULL'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ NELL'UTILIZZO DEL RECOVERY FUND

COMMISSIONI 2ª e 9ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (190)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che la scadenza del termine per l'espressione del parere è fissata per martedì 8 settembre 2020, cede la parola alle relatrici per l'illustrazione del provvedimento.

La senatrice FATTORI *(Misto)*, relatrice per la 9ª Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n.511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.

Ricorda che il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e l'equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo è uno strumento internazionale adottato dalla conferenza delle parti della CBD (Convenzione sulla biodiversità biologica) il 29 ottobre 2010 a Nagoya, in Giappone. L'obiettivo del Protocollo consiste nella giusta ed equa condivisione dei benefici che derivano dall'utilizzazione delle risorse genetiche, ivi incluso l'appropriato accesso alle risorse genetiche e l'appropriato trasferimento delle relative tecnologie, tenendo in considerazione tutti i diritti riguardanti quelle risorse e quelle tecnologie e i fondi opportuni, contribuendo in tal modo alla conservazione della diversità biologica e all'uso sostenibile dei suoi componenti.

Il Regolamento (UE) n. 511/2014 ha dato attuazione al Protocollo di Nagoya e impone a tutti gli Stati membri di adottare misure intese a garantire che l'utilizzo delle risorse genetiche sul proprio territorio avvenga in conformità con le disposizioni del Protocollo stesso e che, quindi, vengano utilizzate solo risorse genetiche acquisite nel rispetto della pertinente normativa.

Gli utilizzatori, intesi come qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, devono agire con la dovuta diligenza al fine di assicurare che l'accesso alle risorse genetiche avvenga in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di accesso e di ripartizione dei benefici, e che questi siano ripartiti in maniera giusta ed equa, in base a termini reciprocamente concordati.

Il Regolamento ha previsto un sistema di controlli e di sanzioni in caso di violazione dei suddetti obblighi, imponendo agli Stati membri di adottare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo da applicare in caso di violazione degli articoli 4 (obblighi degli utilizzatori) e 7 (monitoraggio della conformità dell'utilizzatore) dello stesso Regolamento e di introdurre tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Lo schema di decreto legislativo in esame definisce pertanto il quadro sanzionatorio suddetto e individua le autorità nazionali responsabili della vigilanza, dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni. Esso viene adottato sulla base della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018).

La senatrice CIRINNÀ *(PD)*, relatrice per la 2ª Commissione, ricorda che il regolamento (UE) 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, attua il protocollo di Nagoya, che ha introdotto talune misure di conformità per gli utilizzatori delle risorse genetiche al fine di assicurare una giusta ed equa ripartizione dei benefici. Esso è composto di 17 articoli. Ai fini dell'esame dell'Atto del Governo in titolo appare necessario dare conto dei soli articoli 4 e 7 del suddetto Regolamento.

L'articolo 4 prevede, al paragrafo 1, che gli utilizzatori esercitino la dovuta diligenza per accertare relativamente all'accesso alle risorse gene-

tiche e alle conoscenze tradizionali – associate alle risorse genetiche che utilizzano – che i benefici siano stati ripartiti in maniera giusta ed equa in base a termini reciprocamente concordati e che, infine, le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche siano state trasferite e utilizzate solo se in conformità con i termini reciprocamente concordati, ove previsti delle disposizioni legislative o regolamentari applicabili (paragrafo 2). Prevede inoltre – al paragrafo 3 – che, ai fini del suddetto paragrafo 1, gli utilizzatori reperiscano, conservino e trasferiscano agli utilizzatori successivi: il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, nonché informazioni sul contenuto dei termini reciprocamente concordati per gli utilizzatori successivi; o se non è disponibile il certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, informazioni e documenti pertinenti in merito: alla data e al luogo dell'accesso alle risorse genetiche o alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; alla descrizione delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche utilizzate; alla fonte dalla quale le risorse genetiche o le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono state direttamente ottenute, nonché agli utilizzatori successivi delle risorse genetiche o delle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche; alla presenza o all'assenza di diritti e obblighi relativi all'accesso e alla ripartizione dei benefici, compresi diritti e obblighi relativi alle successive applicazioni e alla commercializzazione; ai permessi di accesso, ove applicabile; ai termini reciprocamente concordati, comprese disposizioni per la ripartizione dei benefici, ove applicabile. Qualora le informazioni in loro possesso non siano sufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell'accesso e dell'utilizzazione, gli utilizzatori ottengono un permesso di accesso o documento equivalente e stabiliscono termini reciprocamente concordati, oppure interrompono l'utilizzazione (paragrafo 5). Gli utilizzatori conservano le informazioni pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici per venti anni a decorrere dalla fine del periodo di utilizzazione (paragrafo 6). Gli utilizzatori che ottengono una risorsa genetica da una collezione inclusa nel registro delle collezioni all'interno dell'Unione (di cui all'articolo 5, paragrafo 1), sono considerati ottemperanti rispetto all'obbligo di dovuta diligenza per quanto riguarda la ricerca delle informazioni di cui al suddetto paragrafo 3 (paragrafo 7). Ai sensi del paragrafo 8, gli utilizzatori che acquisiscono una risorsa genetica per la quale è stato accertato che è o può essere la causa patogena di un'emergenza sanitaria attuale o imminente di portata internazionale, ai sensi del regolamento sanitario internazionale (2005), o di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, così come definita nella decisione n. 1082/2013/UE, ai fini della preparazione alle emergenze sanitarie nei paesi non ancora colpiti e di risposta nei paesi colpiti, adempiono agli obblighi di cui ai suddetti paragrafi 3 o 5 al più tardi alla prima tra le date seguenti: un mese dopo la fine della minaccia attuale o imminente per la salute; oppure tre mesi dopo l'inizio dell'utilizzazione della risorsa genetica. Qualora gli obblighi elencati al paragrafo 3 o 5 non siano adempiuti entro i predetti termini, l'utilizzazione è interrotta. In caso di richiesta di

autorizzazione all'immissione nel mercato o di immissione sul mercato di prodotti derivanti dall'utilizzazione di una risorsa genetica di cui sopra, si applicano, integralmente e senza ritardo, gli obblighi di cui al paragrafo 3 o 5. In assenza di un consenso informato preventivo ottenuto tempestivamente e della definizione di termini reciprocamente concordati e fino al raggiungimento di un accordo con il Paese fornitore interessato, tale utilizzatore non rivendicherà diritti esclusivi di alcun tipo su alcuno sviluppo realizzato tramite l'utilizzo di tali agenti patogeni. Gli strumenti specifici internazionali in materia di accesso e ripartizione dei benefici di cui al citato articolo 2 restano impregiudicati.

L'articolo 7 disciplina il monitoraggio della conformità dell'utilizzatore. Gli Stati membri e la Commissione devono richiedere a tutti i beneficiari di finanziamenti alla ricerca che implichino l'utilizzazione di risorse genetiche e di conoscenze tradizionali di dichiarare di osservare la dovuta diligenza conformemente al citato articolo 4 (paragrafo 1). Ai sensi del paragrafo 2 – nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l'utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionali a esse associate, gli utilizzatori dichiarano alle autorità competenti di aver ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 4 e trasmettono contestualmente: le informazioni pertinenti del certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, o *b)* le informazioni correlate di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera *b)*, punti da *i)* a *v)*, e all'articolo 4, paragrafo 5, ivi comprese, se del caso, le informazioni relative all'istituzione di termini reciprocamente concordati. Gli utilizzatori forniscono ulteriori prove all'autorità competente su richiesta. Le autorità competenti trasmettono le informazioni ricevute al centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici, alla Commissione e, ove opportuno, alle autorità nazionali competenti (paragrafo 3). Le autorità competenti cooperano con il centro di scambi per l'accesso e la ripartizione dei benefici per assicurare lo scambio delle informazioni al fine monitorare la conformità degli utilizzatori (paragrafo 4). Le autorità competenti tengono in debito conto il rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali nei casi in cui tale riservatezza è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale per tutelare interessi economici legittimi, in particolare riguardo alla designazione delle risorse genetiche e della loro utilizzazione (paragrafo 5). La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure di attuazione dei suddetti paragrafi 1, 2 e 3. In tali atti di esecuzione la Commissione determina la fase di sviluppo finale di un prodotto al fine di individuare la fase finale di utilizzazione nei diversi settori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di comitato di cui al successivo articolo 14, paragrafo 2 (paragrafo 6).

Passando al merito dell'Atto in titolo, l'articolo 1 reca l'oggetto dello schema di decreto legislativo, adottato sulla base dell'articolo 2 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), consistente nell'introduzione di una disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che hanno intro-

dotto nell'ordinamento interno le misure di conformità che gli utilizzatori di risorse genetiche devono rispettare per avere accesso alle stesse, secondo quanto stabilito dal protocollo di Nagoya.

L'articolo 2 dello schema prevede le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 4 e 7 del Regolamento. In particolare sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 150.000 euro la violazione degli obblighi relativi all'utilizzo o al trasferimento ad utilizzatori successivi di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate (comma 1); la violazione dell'obbligo di cessare l'utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate (comma 2); la violazione dell'obbligo di interrompere l'utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate nei termini prescritti (comma 3). È punito invece con una pena pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro l'utilizzo di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate in violazione degli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni (comma 5). Infine è sanzionato con la sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro l'utilizzo di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate in violazione degli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l'accesso e la ripartizione dei benefici (comma 4).

Tutti gli illeciti amministrativi trovano applicazione salvo che le condotte non costituiscano reato (c.d. clausola di salvezza penale) e si possono applicare tanto a persone fisiche quanto a persone giuridiche, anche non riconosciute.

Ricorda che nelle associazioni non riconosciute, e dunque prive di personalità giuridica, delle obbligazioni risponde il patrimonio costituito dal fondo comune oltre che, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (articolo 38 c.c.).

L'articolo 3 individua nei seguenti ministeri le autorità statali competenti all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 2 e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: Ministero dell'ambiente; Ministero dello sviluppo economico; Ministero dell'Università e della ricerca; Ministero della Salute; Ministero delle politiche agricole.

Si tratta, peraltro, delle autorità competenti per l'attuazione del Regolamento, che dovranno – anche per garantire uniformità applicativa – avvalersi del tavolo tecnico interministeriale istituito, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1º aprile 2019. Il tavolo tecnico interministeriale si occupa di elaborare e aggiornare il piano dei controlli e di assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio; è composto da due rappresentanti per ognuno dei Ministeri sopra indicati e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri degli affari esteri e per i beni e le attività culturali, per un totale di 12 membri, ai quali non vengono corrisposti compensi o rimborsi di alcun tipo. Il tavolo può altresì essere integrato da soggetti invitati a partecipare alle riunioni con funzione consultiva quando la loro presenza sia considerata utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Peraltro, quando

le attività di ricerca siano finanziate con fondi regionali, anche le Regioni potranno accertare le violazioni e irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie.

Al procedimento di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applica la legge n. 689 del 1981.

L'articolo 4 dello schema prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2, quando siano state accertate e irrogate dalle autorità statali, siano versati in entrata nel bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Ministero che ha irrogato la sanzione (e dunque ad uno dei seguenti ministeri: Ambiente, Sviluppo economico, Università e ricerca, Salute o Politiche agricole), che destinerà tali risorse al potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché ai controlli di verifica del rispetto del Regolamento UE. Spetterà al Ministero dell'Economia apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

L'articolo 5, infine, dispone che dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* chiede di verificare se il Protocollo di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche sia applicabile anche al materiale genetico di provenienza umana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

188ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 186)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il PRESIDENTE, dato atto che nella precedente seduta la relatrice Evangelista aveva già proceduto alla lettura della relazione illustrativa dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice EVANGELISTA *(M5S)* presenta una proposta di parere.

Il senatore CALIENDO *(FIBP-UDC)* interviene chiedendo chiarimenti in merito ad alcuni passaggi del parere, in particolare, rispetto al ruolo dei Consigli degli ordini professionali che a suo avviso dovrebbero essere inseriti tra i soggetti da audire ai fini dell'attuazione corretta del test di proporzionalità cui fa riferimento l'atto comunitario da recepire. Suggerisce pertanto l'inserimento di alcune osservazioni nel corpo del parere.

La RELATRICE, dopo accurate verifiche, ritiene di non condividere l'osservazione del senatore Caliendo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice, pubblicato in allegato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (191)

Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame. Parere favorevole

La relatrice PIARULLI *(M5S)* illustra il provvedimento in titolo che è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento UE 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018*)* il quale dispone che il Governo debba esercitare la delega per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 655/2014 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (2 novembre 2019) e quindi entro il 2 maggio 2020. È tuttavia intervenuta la legge n. 27 del 2020, il cui articolo 1, comma 3 ha disposto, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. In particolare, i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 27 – ossia il 30 aprile 2020 – possono essere adottati entro tre mesi da tale data. In ragione di tale disposizione il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 2 agosto 2020. Considerato tuttavia che lo stesso articolo 5 della legge di delegazione europea 2018 fa rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), trova applicazione l'articolo 31, comma 3, della medesima legge del 2012 prevede che qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi, il termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 2 novembre 2020.

Per quanto riguarda il procedimento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, la disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta ac-

quisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere. Lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere il 31 luglio 2020 e pertanto il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 9 settembre 2020. Come già ricordato, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Per quanto riguarda i principi di delega, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'articolo 5, comma 3 della legge di delegazione europea 2018 ha previsto specifici e ulteriori criteri.

Prima di procedere alla disamina dell'Atto del Governo è opportuno ricordare che il Regolamento UE 655/2014 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2017 a tutti gli Stati membri, eccetto la Danimarca (ed il Regno Unito). Esso si compone di 54 articoli suddivisi in 6 capi: il Capo 1 (articoli 1-4) reca l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni; il Capo 2 (articoli 5-21) disciplina la procedura per l'ottenimento di un'ordinanza di sequestro conservativo; il Capo 3 (articoli 22-32) disciplina il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione della ordinanza di sequestro conservativo; il Capo 4 (articoli 33-39) interviene in materia di mezzi di ricorso; il Capo 5 (articoli 40-53) reca disposizioni generali; il Capo 6 (articolo 54) prevede disposizioni finali.

Finalità del Regolamento è quella di munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare l'esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore. Questo strumento è l'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari(OESC), la quale è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno.

Per una più puntuale disamina del contenuto del Regolamento si rinvia al dossier predisposto dal servizio studi.

Lo schema di decreto legislativo in titolo, che si compone di undici articoli, è volto – come evidenziato – ad adeguare l'ordinamento processuale italiano al Regolamento UE n. 655/2014.

L'articolo 1, recante disposizioni generali, prevede che ai procedimenti previsti dal Regolamento UE n. 655/204 e dal relativo regolamento di esecuzione UE n. 2016/1823 si applicano: le norme di dettaglio contenute nel decreto legislativo in esame e le norme del codice di procedura espressamente indicate dal medesimo decreto, o comunque richiamate con il limite della compatibilità. Si tratta delle disposizioni contenute nei Libri III *(Del processo di esecuzione)* e IV, titolo I, capo III (Dei procedimenti cautelari) del codice di procedura civile.

In proposito la relazione illustrativa osserva come analoga tecnica normativa sia stata utilizzata dall'articolo 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile per estendere, in via generale, le norme del c.d. procedimento cautelare uniforme, *«in quanto compatibili»,* agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice e dalle leggi speciali.

L'articolo 2, in attuazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *a)* della legge di delegazione europea 2018, prevede che nel caso di domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico è competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico stesso è stato formato.

Si tratta di una previsione che, come sottolinea la relazione illustrativa, è stata introdotta su impulso del legislatore europeo, il quale all'articolo 6, par. 4 del Regolamento (vedi *supra*) ha previsto che, per le domande di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondate su un credito risultante da atto pubblico, gli Stati membri debbano designare le autorità giudiziarie competenti con riferimento al luogo «in cui è stato redatto l'atto».

L'articolo 3, commi 1 e 2, in attuazione del criterio di delega indicato dalle lettera *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2018, individua il giudice competente per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari.

Per l'acquisizione di tali informazioni è competente – come autorità di informazione – il presidente del Tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Nei casi in cui il debitore non abbia la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Itali, è competente il Tribunale di Roma (comma 1).

La ricerca delle informazioni è disposta dal presidente del Tribunale competente, con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-*bis*, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile comma 2).

L'articolo 3, comma 3, chiarisce che quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.

L'articolo 4 dello schema, dando attuazione alla lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2018 prevede che il ricorso avverso il provvedimento che respinge anche parzialmente la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari sia proposto al tribunale in composizione collegiale. Più nel dettaglio la disposizione indica la competenza del tribunale in composizione collegiale a conoscere dell'impugnazione di cui all'articolo 21 del Regolamento (cioè quella avverso la pronuncia del giudice singolo che respinge in tutto in parte la richiesta di sequestro conservativo sui conti bancari). Lo stesso articolo 4 precisa che del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.

L'articolo 5, in attuazione della lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2018, stabilisce che l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari si esegue secondo le norme

previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore. Il comma 2 dell'articolo 5 precisa che la trasmissione degli atti di cui all'articolo 23 paragrafo 3, comma 2 del Regolamento è effettuata dal creditore.

La disposizione, ancora, in attuazione della lettera *l)* del comma 3 dell'articolo 5, esclude l'applicazione dell'articolo 156, primo comma, disp. att. del codicde di procedura civile al creditore che sia avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione.

Il primo comma dell'articolo 156 disp.att. del codice di procedura civile prevede che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice di procedura civile *(Conversione del sequestro conservativo in pignoramento)* deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice di procedura civile *(Avviso ai creditori iscritti)*.

Con riguardo a quest'ultima previsione la relazione illustrativa evidenzia come tale esclusione sia dovuta al fatto che l'articolo 156 è stato coniato per i casi nazionali nei quali il sequestro conservativo viene azionato solo in assenza di un titolo esecutivo e «in vista di una tutela conservativa patrimoniale per la concreta attuazione della futura decisione di merito. Ove invece il sequestro europeo si accompagni ad un titolo esecutivo giudiziale, il pignoramento presso terzi viene promosso necessariamente sulla base di quest'ultimo titolo, non essendo quindi necessario alcun termine perentorio per il deposito dello stesso».

Gli articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto in esame concernono i mezzi di ricorso avverso l'ordinanza di sequestro conservativo, disciplinati dal Capo 4 del regolamento.

In particolare, gli articoli 6 e 7 individuano l'organo giudiziario competente a decidere, rispettivamente, sul ricorso contro l'ordinanza europea di sequestro e sull'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro, mentre l'articolo 8 detta norme che riguardano l'impugnazione delle decisioni emesse dai suddetti organi nei richiamati procedimenti e nei procedimenti di revisione dell'ordinanza che possono aver luogo su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio.

L'articolo 6 stabilisce che per il procedimento previsto dall'articolo 33 del regolamento – ovvero per il ricorso, da parte del debitore, avverso l'ordinanza europea di sequestro conservativo – è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza medesima.

In linea generale, l'articolo 6 del regolamento prevede che l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sulla richiesta di sequestro conservativo è quella competente, secondo la normativa nazionale, a conoscere del merito della richiesta avanzata dal creditore; in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 5, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 117 del

2019, lo stesso giudice, in base all'articolo in esame, diviene altresì competente a decidere sul ricorso del debitore.

Come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il procedimento che porta all'emissione di un'ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari avviene *inaudita altera parte*, pertanto i mezzi di ricorso riconosciuti al debitore rivestono particolare importanza ai fini del contemperamento dei contrapposti interessi del creditore alla celerità del procedimento di sequestro e del debitore ad esercitare il proprio diritto di difesa.

L'articolo 7, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 117 del 2019, individua nel tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza (se persona fisica) o la sede (se persona giuridica) l'autorità giudiziaria competente per il procedimento di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo da parte del debitore, di cui all'articolo 34 del regolamento. In tal modo, lo stesso tribunale che, ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura civile, è competente per l'esecuzione del sequestro conservativo lo è anche per l'eventuale giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal debitore.

L'articolo 8 prevede che i procedimenti di impugnazione di cui all'articolo 37 del regolamento – ovvero quelli riguardanti l'impugnazione delle decisioni emesse nei giudizi di ricorso contro l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33 reg.), di ricorso contro l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34 reg.) o di revisione dell'ordinanza su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio, tanto nel senso della modifica quanto nel senso della revoca della stessa (articolo 35 reg.) – debbano svolgersi secondo la procedura stabilita dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile in materia di reclamo contro i provvedimenti cautelari. Tale procedura è stata individuata dal legislatore tramite uno specifico criterio di delega, contenuto nell'articolo 5, comma 3, lettera *h)*, della legge n. 117 del 2019.

La procedura tratteggiata dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile prevede che il reclamo sia proposto al collegio, se riguarda provvedimenti emanati da giudice singolo, ovvero ad altra sezione della stessa corte se si tratta di provvedimenti emanati dalla corte d'appello (o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina), sempre entro il termine di 15 giorni dalla pronuncia o dalla sua comunicazione o notificazione. Il collegio decide entro 20 giorni, con ordinanza non impugnabile, circa la conferma, la modifica o la revoca del provvedimento cautelare. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia, nei casi in cui l'esecuzione potrebbe arrecare un grave danno, il tribunale o la corte possono disporne la sospensione o subordinarla ad una congrua cauzione.

L'impugnazione deve essere proposta utilizzando l'apposito modulo contenuto nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655 del 2014.

L'articolo 9 stabilisce che in tutti i procedimenti relativi ai mezzi di ricorso, disciplinati dal Capo 4 del regolamento, le parti debbano stare in giudizio con l'assistenza di un difensore. Invero l'articolo 41 del regolamento non impone che in tali procedimenti si debba essere necessariamente rappresentati da un avvocato o da altro professionista del diritto, a meno che tale rappresentanza non sia obbligatoria in base al diritto del singolo Stato membro; il legislatore italiano ha quindi operato autonomamente la scelta in tal senso, in analogia con quanto stabilito per procedimenti simili di diritto interno, per i quali è prevista l'assistenza di un difensore.

L'articolo 9, pur non essendo di diretta attuazione di un criterio specifico di delega, trova il suo fondamento nell'articolo 5, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 117 del 2019, secondo cui è possibile «apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno». In base a questa norma sono state adottate le disposizioni dell'articolo in esame e quelle relative al contributo unificato di cui al comma 6-*quater,* lettera *d)* (v. articolo 10 *infra).*

L'articolo 10, dando attuazione all'articolo 5, comma 3, lettera *i)*, della legge n. 117 del 2019, introduce il comma 6-*quater* all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), al fine di individuare l'entità del contributo unificato dovuto per l'instaurazione di uno dei procedimenti di cui al regolamento 655 del 2014.

In particolare il comma 6-*quater* prevede: l'applicazione dell'importo di 98 euro, previsto al medesimo articolo 13, comma 1, lettera *b)*, aumentato della metà ai sensi del comma 1-*bis,* per i procedimenti di impugnazione della decisione di rifiuto di emettere l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 21 reg.) e delle impugnazioni previste dall'articolo 37 reg. (v. *supra*) (lettera *a)*; la lettera riproduce quanto enunciato nella legge di delegazione, sarebbe tuttavia opportuno rivederne la formulazione nella parte relativa «agli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis» in quanto soltanto la lettera *b)* del comma 1 contiene un importo in denaro mentre il comma 1-*bis* prevede l'aumento del contributo della metà per i giudizi di impugnazione; la riduzione alla metà, ai sensi del medesimo articolo 13, comma 3, degli importi previsti al comma 1 (che vanno da 43 a 1.686 euro a seconda del valore del sequestro), per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo (articolo 8 reg.) e per i procedimenti di ricorso del debitore contro l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33 reg.) o di revisione dell'ordinanza su richiesta del debitore, del creditore o d'ufficio (articolo 35 reg.) (lettera *b)*; l'applicazione degli importi previsti al medesimo articolo 13, comma 1, per il ricorso del debitore contro l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34 reg.), che vanno da 43 a 1.686 euro a seconda del valore del sequestro (lettera *c)*; l'applicazione degli importi previsti al medesimo articolo 13, comma 1-*quinquies*,

per la richiesta di informazioni sui conti bancari (articolo 14 reg.), pari a 43 euro (lettera *d)*.

La relazione illustrativa sottolinea come, per l'individuazione degli importi da versare a titolo di contributo unificato, si sia proceduto per analogia rispetto a quanto previsto in giudizi simili di diritto interno (si veda ad esempio la lettera *a)* del comma 6-*quater,* nella quale, avendo essa ad oggetto i giudizi di impugnazione, viene richiamato il comma 1-*bis*, che prevede l'aumento del contributo unificato della metà per la proposizione di giudizi di impugnazione).

L'articolo 11, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* propone quindi una proposta di parere favorevole.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* manifesta alcune perplessità in merito al provvedimento che a suo avviso consentirebbe una realizzazione del credito transfrontaliero più favorevole per i creditori stranieri rispetto ai creditori italiani con conseguente violazione del principio della *par condicio creditoris*.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* prende atto che trattandosi del recepimento di una normativa europea non ci sono molti margini di manovra da parte del legislatore e della Commissione, ed auspica tuttavia che successivamente si possano individuare dei metodi che tendano ad omologare i sistemi processuali per la realizzazione dei crediti nei vari paesi europei.

Il senatore GRASSO *(Misto-LeU)* ritiene in questa sede necessario approvare il regolamento comunitario e auspica un successivo intervento a livello di diritto interno, teso ad evitare il verificarsi di quei pericoli paventati nel corso della discussione.

La senatrice MODENA *(FIBP-UDC)* raccomanda la necessità di un approfondimento e ricorda la delicatezza della materia.

Il senatore CUCCA *(IV-PSI)* ricorda che si tratta in ogni caso di un testo che disciplina un provvedimento cautelare e non definitivo qual è il sequestro conservativo e quindi sminuisce la drammaticità delle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito.

Il senatore PILLON *(L-SP-PSd'Az)* fa notare come negli articoli 33, 34 e 35 del Regolamento vengono elencati i mezzi utilizzabili per proporre un'opposizione avverso il provvedimento di sequestro conservativo, facendo tuttavia notare come tali mezzi siano tassativi e consentano un intervento difensivo solo in poche e limitate ipotesi; paventa il rischio di una lesione del diritto di difesa ed insiste, pertanto, perché si tenga conto di questa sua osservazione in sede di predisposizione del parere.

La relatrice PIARULLI *(M5S)* ricorda l'efficacia auto esecutiva del regolamento e ritiene pertanto di non fare proprio il suggerimento del senatore Pillon, insistendo pertanto nel mantenere inalterata la formulazione della proposta di parere.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice e pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 186

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– la direttiva (UE) 2018/985 concerne un test di proporzionalità, prodromico dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni. Lo svolgimento della valutazione di proporzionalità andrà effettuato in vista dell'adozione di nuove norme legislative, regolamentari o amministrative generali e di disposizioni di modifica delle norme esistenti le quali limitino l'accesso alle professioni regolamentate, il loro esercizio o l'accesso a una modalità di esercizio delle stesse, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attività professionali autorizzate in virtù di tale titolo. Mentre sono esclusi i requisiti specifici riguardanti la regolazione di una determinata professione se contenuti in atti normativi interni adottati in attuazione di atti dell'Unione europea, sono incluse le attività professionali che rientrano nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 206 del 2007, che recepiva la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

– per professioni «regolamentate» si intendono: l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo contenuto nell'apposito elenco allegato al provvedimento;

– le definizioni di «titolo professionale protetto» e di «attività riservate» riproducono quelle contenute nell'articolo 3 della direttiva UE 2018/958. In particolare «le attività riservate» indicano una forma di regolamentazione di una professione, secondo cui l'accesso a una attività professionale o a un gruppo di attività professionali è riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in

cui l'attività sia condivisa con altre professioni regolamentate. I «soggetti regolatori», poi, sono tutte le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio: essi devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell'atto normativo o in sede di istruttoria dell'atto amministrativo generale, compilando un questionario per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalità;

– la verifica – che la valutazione sia proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e che sia condotta in modo obiettivo e indipendente – è demandata ad un soggetto diverso rispetto ai soggetti regolatori. A tal fine si prevede che ogni disposizione normativa (sia legislativa che regolamentare) – nonché ogni atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio – prima della sua adozione deve essere trasmessa (unitamente alle risposte al questionario) dal competente soggetto regolatore all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Devono essere analogamente trasmesse – per la valutazione di proporzionalità – all'Autorità garante della concorrenza le nuove disposizioni (che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti adottate dalle Regioni ordinarie o dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome); per il monitoraggio, i soggetti regolatori sono tenuti a verificare, dopo l'adozione, la conformità con il principio di proporzionalità avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti;

– l'articolo 4 reca le modalità con cui dare applicazione ai princìpi di non discriminazione e di proporzionalità, che l'articolo 1 della direttiva pone come limite alla discrezionalità degli Stati membri nella regolamentazione delle professioni. In particolare, si fa riferimento al principio di non discriminazione, in base al quale le norme che regolamentano l'accesso alle professioni non possono in alcun modo comportare discriminazioni dovute alla nazionalità o alla residenza, in ottemperanza ad uno dei principi cardine dell'Unione europea, recato dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ulteriore principio al quale i soggetti regolatori devono attenersi nel dettare norme per l'accesso o l'esercizio delle professioni è quello di proporzionalità. Specifiche disposizioni sono dedicate agli sviluppi scientifici e tecnologici e alla possibilità che si debbano aggiornare i requisiti di accesso a determinate professioni (in particolare per i servizi professionali forniti con mezzi elettronici), che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra professionisti e consumatori. Si specifica inoltre che, prima di introdurre nuove disposizioni o di modificare le disposizioni esistenti, i soggetti regolatori devono provvedere affinché sia rispettato il principio di proporzionalità dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi. Una norma specifica riguarda le professioni sanitarie, stante la particolare importanza del bene protetto, ovvero la sicurezza dei pazienti; quando la regolamentazione incide su tale ambito, l'obiettivo di cui le autorità competenti devono tenere conto è quello di assicurare un grado elevato di tutela

della salute umana, in linea con quanto stabilito dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

– si prevede poi che i soggetti regolatori garantiscano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi, in una fase diversa da quella in cui si svolge la valutazione di proporzionalità delle disposizioni al fine di assicurare l'indipendenza e l'obiettività della valutazione stessa. Al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, inoltre, è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso i provvedimenti amministrativi generali così adottati e contro gli atti amministrativi che ne costituiscono attuazione concreta.

In materia di scambio di informazioni, si attribuisce al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite delle autorità competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, il compito di assicurare lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri. C'è anche l'obbligo di comunicazione alla Commissione europea dei motivi in base ai quali le disposizioni sono considerate giustificate e proporzionate mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate della Commissione europea; sulle informazioni comunicate alla Commissione anche da parte di altri Stati membri, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione o al Dipartimento per le politiche europee;

– dopo la clausola di invarianza finanziaria, l'allegato I reca la «griglia» informativa sulle disposizioni relative all'accesso alle professioni regolamentate e al loro esercizio: si tratta del formulario che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 191

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premesso che lo schema di decreto legislativo A.G. 191 è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle procedure introdotte dal regolamento UE 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;

premesso che il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega recata dall'articolo 5 della legge n. 117 del 2019 (Legge di delegazione europea 2018) il quale dispone che il Governo debba esercitare la delega per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento UE n. 655/2014 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (2 novembre 2019) e quindi entro il 2 maggio 2020;

considerato che è tuttavia intervenuta la legge n. 27 del 2020, il cui articolo 1, comma 3 ha disposto, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;

considerato che la finalità del Regolamento è quella di munire il creditore di uno strumento idoneo ad assicurare l'esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell'importo stabilito dal giudice, di somme detenute dal debitore o in suo nome in un conto bancario tenuto in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore. Questo strumento è l'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari (OESC), la quale è autonoma, concorrente ed alternativa rispetto ai rimedi cautelari di diritto interno;

considerato che si tratta di strumenti per la realizzazione del credito che ormai si affiancano al cosiddetto decreto ingiuntivo europeo di cui al Regolamento 1896 del 2006;

considerato che la mancata realizzazione del credito costituisce una delle principali cause di insolvenza delle aziende in particolare piccole e medie imprese e che è all'origine della perdita di numerosi posti di lavoro

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 1º settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Calvisi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Introduce l'esame il relatore MININNO *(M5S)*, facendo presente che il decreto-legge, molto vario e complesso, reca misure urgenti per il sostegno ed il rilancio del tessuto economico nazionale, messo a dura prova dall'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19. Il testo, che il Senato esamina in prima lettura, si compone di 115 articoli.

Un primo profilo di competenza per la Difesa si rinviene nell'articolo 11, recante Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto.

Per le esigenze di funzionalità dell'Arsenale, e per rafforzare la sua compatibilità ambientale, il Ministero della Difesa, nei limiti della dotazione organica, viene autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unità di personale non dirigenziale con profilo tecnico. Le assunzioni avverranno mediante corso-concorso selettivo bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalità disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.

Le predette procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dalla legislazione vigente. Si prevede l'assunzione di 105 unità per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Gli oneri finanziari sono previsti in circa 873.600 euro per il 2020; in circa 4 milioni e 368 mila euro per l'anno 2021; in 7 milioni e 863 mila euro per il 2022 ed in circa 10 milioni e mezzo di euro a regime, a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono a valere sulle facoltà di assunzioni già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente.

Segue l'articolo 21, che incrementa di 169 milioni di euro per il 2020 le risorse per l'erogazione del voucher babysitting riconosciuto per l'assistenza dei figli fino a 12 anni in favore del personale dipendente del settore sanitario e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in alternativa al congedo parentale speciale introdotto dalla normativa vigente in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Un terzo profilo di competenza è contenuto nell'articolo 35, relativo all'operazione «Strade sicure». L'intervento mira a prorogare l'impiego, anche per l'emergenza COVID-19, del contingente di personale delle Forze armate impegnato nell'operazione. Ricordo che tale contingente è costituito attualmente, dopo gli incrementi realizzati nel corso dell'emergenza, di circa 7.800 unità. In particolare, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti *standard* di operatività ed efficienza, si rende necessario riconoscere al personale impiegato (in totale 7.803 unità) la corresponsione del compenso per lavoro straordinario nella misura pari a quello effettivamente reso (mediamente 40 ore/mese) fino al 15 ottobre 2020.

Sulla base di quanto precede, la norma autorizza, per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di 12 milioni e 610 mila euro, di cui 7 milioni 3 678 mila per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e poco meno di 5 milioni per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Un ulteriore profilo di competenza si rinviene nell'articolo 36 del decreto legge, recante misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare.

In particolare, si autorizza il Ministero della Difesa per l'anno 2020 ad avviare procedure di stabilizzazione di 145 unità di personale (di cui all'art. 67 del DPR n. 236 del 2012). La spesa totale è di circa 4 milioni e mezzo di euro. La relazione tecnica precisa che la platea interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti, sarebbe pari a 166 unità. Tuttavia, solamente 145 possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della Difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.

Di interesse risulta anche l'articolo 37, che stanzia le risorse per fare fronte, fino al 15 ottobre 2020, ai maggiori compiti delle forze di polizia (quindi anche di Carabinieri e Guardia di Finanza) in relazione alle attività per il contenimento del COVID-19.

Nel dettaglio, viene autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni

di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali. Inoltre, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7 milioni e 800 mila per la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici e delle strutture, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico.

La relazione tecnica precisa poi i numeri delle unità di personale delle Forze di polizia che si prevede di impiegare, fino al 15 ottobre 2020, nelle diverse attività comunque connesse al contenimento della diffusione del contagio da COVID 19. In particolare la Polizia di Stato impegnerà 5000 unità, i Carabinieri daranno un contributo di 6080 unità e la Guardia di Finanza contribuirà con 1270 unità.

L'articolo 38 proroga di un anno la disciplina transitoria semplificata relativa ai requisiti formativi per le guardie giurate impiegate a protezione del naviglio civile italiano (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n, 107 del 2011).

Si ricorda, sul punto, che le sessioni addestrative delle guardie giurate vedono coinvolta la Marina militare, e in particolare il Corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo 92 del decreto, in conclusione, incrementa di 11 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo missioni internazionali, istituito dalla legge quadro (n. 145 del 2016, articolo 4, comma 1). La relazione illustrativa afferma che il rifinanziamento è necessario in relazione agli impegni previsti in sede di autorizzazione parlamentare delle missioni per l'anno 2020.

La Presidente PINOTTI segnala l'importanza delle norme, attese da tempo, relative all'arsenale di Taranto. Registra che non ci sono richieste di intervento in discussione generale e dà la parola al relatore.

Il relatore MININNO *(M5S)*, segnala quindi l'utilità di proporre la proroga di termini di talune disposizioni che assicurano la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella delicata congiuntura connessa allo stato di emergenza epidemiologica del COVID-19. In particolare si suggerisce la proroga almeno fino al 15 ottobre 2020 delle seguenti norme:

a) 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di dispensa dal servizio e non computabilità nel limite dei 45 giorni annui del periodo trascorso in quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria o malattia da COVID-19;

b) 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli delle Forze armate, Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

c) 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Rileva che le disposizioni hanno natura ordinamentale e pertanto sono insuscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole con le osservazioni, illustrate.

Il sottosegretario CALVISI esprime apprezzamento sulle osservazioni proposte dal relatore.

Previa verifica delle presenze del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole con osservazioni *(pubblicata in allegato)*, posta ai voti, è approvata.

(1912) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1912. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1913)

Il relatore VATTUONE *(PD)* illustra i provvedimenti.

La disciplina del rendiconto è contenuta nella legge n. 196 del 31 dicembre 2009 che, all'articolo 35 (come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2016), dispone che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, risulta costituito da due parti:

– il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

– il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il rendiconto deve essere presentato alle Camere dopo esser stato sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio parificazione.

Venendo ai profili di interesse della Commissione, ricorda che la legge di bilancio 2019, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, recava previsioni di spesa iniziali pari a 21.432,2 milioni di euro. A seguito della legge di assestamento e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno, il rendiconto reca ora stanziamenti definitivi di competenza per complessivi 23.580,4 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 2.148 milioni di euro. Di questa somma 1.893,1 milioni di euro sono spese correnti, mentre 255 milioni sono spese in conto capitale.

Le spese finali definitive del Ministero della difesa ammontano quindi al 3,8 per cento della spesa finale definitiva del rendiconto dello Stato per il 2019.

Con riferimento alle missioni in cui si articola il bilancio della Difesa, la missione 5, «Difesa e sicurezza del territorio» è quella che assorbe quasi totalmente le spese complessive, con 21.978,7 milioni di euro in termini di competenza. Tutti i programmi della missione 5 subiscono, in termini di competenza, una variazione positiva.

Il Programma 5.2, che riguarda le spese per le attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo dell'Esercito, beneficia delle maggiori risorse, pari a 678,9 milioni di euro. A sua volta il Programma 5.1 (Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza), registra un incremento di 625,2 milioni di euro. Tale programma riguarda le spese relative al complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo dell'Arma dei Carabinieri, escluse le esigenze direttamente riguardanti la componente forestale, che gravano sul programma della missione 18. Risultano invece più contenuti gli aumenti a carico del Programma 5.6 (Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, intestato al centro di responsabilità Segretariato generale della Difesa) pari a 439,8 milioni di euro e del programma 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree, gestito dall'Aeronautica militare) pari a 277,1 milioni di euro. Il programma 5.3 (Approntamento e impiego delle forze marittime, riguardante il centro di responsabilità della Marina militare), ha un incremento minore, pari a 191,1 milioni di euro.

La missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», ossia quella destinata alle esigenze del Corpo dei carabinieri forestali, ha registrato una variazione pari a 44,5 milioni di euro. Infine, la missione 32, «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ha subito un decremento pari a 108,5 milioni di euro. In relazione, invece, ai residui totali della Difesa alla data del 31 dicembre 2019, i medesimi risultano aumentati di 76,9 milioni di euro rispetto a quelli presenti al 1º gennaio 2019, l'aumento è imputabile esclusivamente alle spese in conto capitale.

Importante anche quanto riportato dalla relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2019. Il documento analizza, infatti, la gestione finanziaria del Ministero della difesa con riferimento alle spese allocate nelle missioni, nei programmi ed in alcune categorie economiche, indicando i principali risultati.

Per sintetizzare, la Corte dei Conti fa presente che, nel 2019, dopo alcuni anni di incremento, sono calati gli stanziamenti definitivi del Ministero della difesa (-3,43 per cento ovvero circa 663 milioni) da 23,83 a 23,17 miliardi. La Corte osserva, inoltre, come le necessità generate dalla situazione economica radicalmente mutata nel 2020 per la pandemia da Covid-19, richiedano una riconsiderazione delle priorità della Difesa, specialmente alla luce degli effetti finanziari che ogni scelta comporta. Con riferimento, in generale, alla spesa militare, la Corte rileva infine come

la medesima continui ad essere sbilanciata a favore del personale. Nel 2019 le percentuali di ripartizione degli impegni assunti per la Funzione difesa sono risultate pari al 74,36 per cento per il personale, al 13,9 per l'esercizio ed all'11,73 per l'investimento.

Importanti anche le considerazioni della Corte sulla razionalizzazione del patrimonio immobiliare (di cui ci siamo occupati, peraltro, con uno specifico Affare assegnato). In particolare la Corte dà conto dell'individuazione di un totale di 331 immobili e porzioni di immobili alienabili. Di questi, 225 potrebbero essere dismessi subito, mentre i restanti 106 potranno essere dismessi previa ricollocazione delle funzioni residuali per le quali sono attualmente utilizzati.

Il disegno di legge sull'assestamento del bilancio – come sapete – aggiorna, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio di previsione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

A livello funzionale, pertanto, il disegno di legge di assestamento si connette con il rendiconto dell'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi (che al momento dell'elaborazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa) viene infatti definita sulla base delle effettive risultanze del rendiconto.

La legge di bilancio 2020-2022 (legge n. 160 del 2019), aveva autorizzato, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 22.941,8 milioni di euro nel 2020. La consistenza dei residui presunti al 1º gennaio 2020, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 1.007,6 milioni di euro. Il disegno di legge di assestamento del bilancio interviene su queste previsioni iniziali, sia per l'incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo gennaio-maggio 2020, che hanno già prodotto i loro effetti sulle poste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge stesso.

Nel dettaglio, la missione «Difesa e sicurezza del territorio» reca una variazione positiva di 951,1 milioni di euro per l'incidenza di atti amministrativi e 13,4 milioni di euro a seguito degli interventi operati dal disegno di legge, per un totale di circa 964,5 milioni. Segue poi una variazione positiva pari a poco meno di 24 milioni di euro per la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (24 milioni in positivo per l'incidenza di atti amministrativi e 350 mila euro in negativo proposti dal disegno di legge di assestamento). Infine, la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», subisce una variazione negativa di 136,7 milioni per l'incidenza di atti amministrativi e di ulteriori 12,4 milioni proposti dal disegno di legge in esame, per un totale di circa 149,1 milioni.

Globalmente, le previsioni per il bilancio 2020, originariamente previste in 22.941,8 milioni di euro vengono ad assestarsi in 23.780,8 milioni di euro, per la competenza. Le previsioni iniziali di cassa, pari a 23.268,9 milioni di euro si assestano in 24.108 milioni di euro e le previsioni iniziali per i residui, pari a 1.007,5 milioni si assestano in 1.603,3 milioni. Le risorse sono pertanto maggiori di quelle inizialmente previste.

Da ultimo, si segnala che la Commissione Difesa della Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, si è pronunciata in senso favorevole su entrambi i disegni di legge, senza formulare osservazioni.

Propone l'espressione di un parere favorevole su entrambi i disegni di legge.

Il senatore CAUSIN *(FIBP-UDC)* preannuncia il voto d'astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912 è approvata.

La PRESIDENTE pone successivamente ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1913, che è approvata.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole, con la seguente osservazione:

si valuti di prorogare i termini di talune disposizioni che assicurano la funzionalità in materia di lavoro, esenzione dal servizio, procedure concorsuali e corsi nel Comparto difesa, sicurezza e soccorso, e in particolare, almeno fino al 15 ottobre 2020, le seguenti norme:

a) art. 87, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa dal servizio e non computabilità nel limite dei 45 giorni annui del periodo trascorso in quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria o malattia da COVID-19;

b) art. 259 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di concorsi;

c) art. 260 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di corsi di formazione.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (n. 188)
(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice DRAGO *(M5S)* dopo aver illustrato l'*iter* e la premessa dell'Atto in titolo fa presente che esso è volto ad attuare i commi 14 e 24 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019) relativi all'istituzione ed al riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, il cui ambito applicativo si riferisce in particolare all'economia circolare, alla decarbonizzazione, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, nonché ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo ad elevata sostenibilità ambientale e sociale.

Fa presente che al netto della ripartizione in distinti Schemi di DPCM delle risorse di cui al capitolo 7575 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – la dotazione residuale del Fondo oggetto dell'Atto del Governo in esame è la seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, di 668 milioni di euro per l'anno 2021, di 714 milioni di euro per l'anno 2022, di 835 milioni di euro per l'anno 2023, di 871 mi-

lioni di euro per l'anno 2024, di 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva pari a circa 19,701 miliardi.

Evidenzia che le risorse di cui al Fondo in esame sono assegnate per circa il 31 per cento al MIT, per il 13,8 per cento al MISE, per il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento a quello dell'istruzione.

Nell'illustrare i contenuti dello schema , fa presente che l'articolo 1 disciplina al comma 1 la ripartizione di una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nell'arco temporale 2020-2034.

Le risorse sono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come risulta dall'elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

Sottolinea che, come già specificato, si tratta di una quota della dotazione del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (20,8 miliardi di euro per il periodo 2020-2034); la restante quota, non interessata dallo Schema di DPCM in oggetto, comprende le risorse – di cui al capitolo 7575 istituito nello stato di previsione del MEF – relative alle Olimpiadi Invernali 2026, alla Ryder Cup, al polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola e agli interventi di bonifiche dei poligoni militari e di rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma. Le previsioni attuative relative a tutti questi interventi sono contenuti in un apposito Schema di DPCM (AG 189).

Nella relazione governativa allo Schema di DPCM qui in oggetto (AG 188) si precisa invece che la proposta di riparto del Fondo è definita tenendo conto delle proposte dai dicasteri e di una valutazione effettuata sulla base di criteri quali il carattere innovativo, la sostenibilità, l'impatto sociale, la cantierabilità, la capacità di attrarre finanziamenti UE, nonché la loro attitudine a rendere concreti interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria.

Gli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato sono individuati, secondo quanto disposto dal comma 2, nell'ambito degli stanziamenti assegnati con le procedure previste a legislazione vigente. L'individuazione può avere luogo anche mediante l'intesa con i livelli di governo decentrati e attraverso il sistema delle autonomie.

Il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati (di cui al comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) è disciplinato ai commi 3 e 4: in particolare, con riferimento al monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229/2011. il comma 3 dispone che – ove ciò sia previsto dalla normativa vigente – gli interventi finanziati debbano essere dotati di codice unico di progetto (CUP) e di codice identificativo della gara (CIG).

Secondo quanto disposto dal comma 4, ogni Ministero, entro il 15 settembre di ciascun anno, è tenuto a presentare una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al MEF e alle Commissioni parlamentari

competenti per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi *ex* articolo 1, comma 25, della legge di bilancio per il 2020.

Dopo che il presidente D'ALFONSO ha sottolineato il rilievo dell'attività di monitoraggio della Corte dei conti sulla realizzazione degli investimenti, che si affianca a quella del Parlamento, rinvia l'apertura della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice LEONE *(M5S)* facendo presente che Il decreto-legge introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19.

Passando ad illustrare le disposizioni di competenza della Commissione si sofferma sull'articolo 17 che incrementa di 20 milioni di euro le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale per l'anno 2019, da erogare nel 2020.

L'articolo 39, al comma 1, integra di 1.670 milioni di euro la dotazione del fondo istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 per assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, in relazione alla perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 40 incrementa di 300 milioni di euro il fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, demandando ad un decreto ministeriale la ripartizione di tali risorse aggiuntive.

L'articolo 43 riguarda il contenzioso sorto tra la regione Campania e lo Stato per il mancato versamento alla regione del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e deciso in primo grado dalla Corte dei conti in favore della regione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare un'intesa con la regione per il pagamento di una quota non superiore al 90 per cento di quanto accertato dalla sentenza di primo grado.

L'articolo 57 estende, tra l'altro, le agevolazioni fiscali previste in ragione di diversi eventi sismici.

L'articolo 65 dispone un prolungamento fino al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle microimprese e delle PMI. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura

sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo di garanzia per le PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.

L'articolo 66 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di patrimonializzazione di società controllate dallo Stato per un importo complessivo fino a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020.

L'articolo 68 aumenta a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere da 1º gennaio 2020.

L'articolo 69 introduce alcune norme volte a regolamentare l'eventuale permanenza delle amministrazioni pubbliche negli immobili conferiti o trasferiti ai Fondi comuni di investimento immobiliare.

L'articolo 71 chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020. L'articolo stabilisce inoltre la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.

L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, introdotte dai decreti n. 23 e n. 34 del 2020.

L'articolo 73 incrementa la dotazione del fondo per il finanziamento delle misure premiali previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020).

L'articolo 75, comma 4 reca modifiche alla disciplina degli assetti proprietari delle società di gestione dei mercati regolamentati. In particolare, viene estesa la disciplina degli obblighi di comunicazione preventiva alla Consob in relazione all'acquisto di partecipazioni in una società di gestione di mercati regolamentati, identificando determinate soglia del capitale detenuto segnaletiche di una influenza significativa sugli assetti proprietari del gestore del mercato: 10, 20, 30 o 50 per cento. Con riferimento all'acquisizione del controllo, viene specificato tale situazione sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e vengono individuate una serie di situazioni nelle quali il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria. Vengono inoltre specificati gli elementi di valutazione ai fini dell'esercizio del potere di opposizione. In caso di mancata comunicazione, nonché di esercizio del potere di opposizione, non possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato, i diritti di voto inerenti alle azioni eccedenti le suddette soglie, o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5, e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.

L'articolo 76 dispone la sospensione fino al 31 agosto 2020 dei termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, nonché ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

L'articolo 78 prevede l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per alcune categorie di immobili, quali gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti termali, alberghi, pensioni e immobili destinati alle attività turistiche, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni, nonché per quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo.

L'articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014.

L'articolo 80, comma 6, estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 96 dispone il rifinanziamento di alcune misure emergenziali già previste dai decreti-legge n. 18 e n. 34 del 2020. In particolare il comma 1 innalza da 60 a 85 milioni di euro il tetto di spesa previsto per il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti pubblicitari; incrementa dall'8 al 10 per cento il credito d'imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa; reca vari interventi relativi ai contributi diretti erogabili ad imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui uno avente carattere derogatorio a regime.

L'articolo 97 prevede la possibilità di beneficiare di un'ulteriore rateizzazione del pagamento di una serie di versamenti già sospesi da precedenti decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 98 proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 per i soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA), per i contribuenti che applicano i regimi forfetari o di vantaggio, per coloro che partecipano a società, associazioni e imprese con

redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale.

L'articolo 99 proroga dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione di versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali. Viene estesa ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020 la cosiddetta «decadenza lunga» del debitore.

L'articolo 100 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione; sostituisce, a decorrere dal 2021, il criterio di quantificazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, applicando il criterio tabellare già applicato per le opere di difficile rimozione; stabilisce che alle concessioni relative alla realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto dal 1º gennaio 2007, le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari di cui al comma 2, previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative; viene precisato al comma 4 che dal 1º gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro.

L'articolo 101 dispone la proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1º dicembre 2021.

L'articolo 102 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori.

L'articolo 103 autorizza la costituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una apposita società *in house* – avente come socio unico l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – per lo svolgimento di alcuni servizi con criteri imprenditoriali, in particolare la certificazione di qualità dei prodotti e l'uso del certificato del bollino di qualità.

L'articolo 104 apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro. L'articolo regolamenta, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.

L'articolo 105 stabilisce che le risorse già previste per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria.

L'articolo 106 sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.

L'articolo 107 proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.

L'articolo 108 chiarisce che la maggiorazione dell'IMU sulle abitazioni principali di lusso, sui fabbricati merce e sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, per i comuni che l'hanno già adottata e confermata negli anni precedenti, non può eccedere lo 0,08 per cento.

L'articolo 109 reca la proroga di due mesi (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) di termini previsti da talune disposizioni inerenti all'esonero del pagamento della Tosap e della Cosap, alle concessioni di suolo pubblico e alla posa di strutture amovibili. La disposizione mira a favorire la ripresa delle attività turistiche.

L'articolo 110 prevede, a favore delle società di capitali e agli enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilitàÌ di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

L'articolo 111 modifica la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, ai sensi della quale tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente.

L'articolo 112 prevede il raddoppio, per il solo periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 49 del 2020, chiarendo che l'istanza di apertura di procedura amiche-

vole di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1912) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore BUCCARELLA *(Misto)* facendo presente che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione.

L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha permesso di conseguire nel 2019 un miglioramento di tutti i saldi sia rispetto alle previsioni definitive, sia rispetto ai risultati registrati nell'esercizio 2018.

In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2019 un valore positivo di circa 2,3 miliardi (0,1 per cento del PIL), con un miglioramento di quasi 22,3 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2018 (che si era attestato a -20 miliardi). Il miglioramento del saldo è di circa 59,7 miliardi (104 per cento) se confrontato con le previsioni definitive, che indicavano un valore negativo del saldo di -57,4 miliardi.

Tale risultato dà luogo a un accreditamento netto, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, in cui si registrava un indebitamento, dovuto all'aumento delle entrate finali (+14 miliardi) e alla riduzione delle spese finali (-8,3 miliardi).

Anche il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) registra un miglioramento nel 2019, passando dai 27,4 miliardi di euro registrati nel 2018 ad un valore di quasi 50 miliardi (corrispondente al 2,8 per cento del PIL), denotando un miglioramento di 22,5 miliardi rispetto al 2018. Il miglioramento sale a

58,3 miliardi se confrontato con le previsioni definitive. Tale situazione si è determinata a causa di un decremento delle spese correnti (-8,5 miliardi), contestuale a un incremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+14 miliardi).

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2019 a -217,6 miliardi (con un'incidenza sul PIL del 12,2 per cento), evidenziando un miglioramento di 7,5 miliardi rispetto al 2018, mantenendo, quindi, l'andamento decrescente registrato già lo scorso anno (225,1 miliardi) dopo il dato fortemente negativo del 2017 (in cui si era assestato a oltre 271 miliardi di euro). Rispetto alle previsioni definitive, il ricorso al mercato evidenzia un miglioramento di 68,8 miliardi (24 per cento).

Il valore del saldo netto da finanziare, prosegue il relatore, e del ricorso al mercato registrati nel 2019 si mantengono comunque al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio per il 2019 (tetto stabilito, rispettivamente, a -68,179 miliardi e a 299,687 miliardi).

Il miglioramento del saldo netto da finanziare, di cui si è detto sopra, discende da una gestione di competenza 2019 che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali (+14 miliardi) rispetto all'anno precedente, essenzialmente ascrivibile alle entrate tributarie (+12,7 miliardi) e a una riduzione degli impegni delle spese finali (-8,3 miliardi).

Per quanto riguarda specificamente i profili di competenza della 6ª Commissione, si rileva che la gestione di competenza ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 605,6 miliardi di euro (pari al 103,6 per cento delle previsioni definitive, stimate in 584,78 miliardi).

Anche per le entrate complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti), l'entità degli accertamenti, pari a circa 866 miliardi di euro, è risultata in crescita rispetto al 2018 (3 per cento, circa +25,3 miliardi), grazie alla dinamica positiva degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (+11,3 miliardi rispetto al 2018).

L'incidenza sul PIL degli accertamenti complessivi è pari al 48,4 per cento, superiore a quanto fatto registrare lo scorso anno (47,9 per cento del PIL nel 2018).

In merito alla gestione dei residui, si evidenzia come nel 2019 il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti indicava al 1º gennaio 2019 residui attivi presunti per un valore di 203.940 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 140.364 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (509,4 milioni), con una eccedenza attiva pari a 63.576 milioni di euro (l'eccedenza attiva era negli anni precedenti di valore superiore: 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017, 95.229 milioni nel 2016).

Nel corso dell'esercizio 2019, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-78.844 milioni), sia dal lato delle uscite (-63.974 milioni).

Per quanto concerne i residui attivi, rispetto all'ammontare iniziale proveniente dagli esercizi precedenti di 203.940 milioni, al 31 dicembre 2019 ne risultano accertati 154.711 milioni, di cui 29.116 milioni incassati e 125.095 milioni ancora da versare o riscuotere. A tali residui pregressi si sono aggiunti, a seguito della gestione di competenza dell'esercizio 2019, circa 91.066 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2019 pari a 216.161 milioni, con un aumento di 12.221 milioni rispetto all'esercizio precedente (+6 per cento).

Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2019 espone residui attivi per 216.161 milioni e residui passivi per 114.014 milioni, con una eccedenza attiva di 102.147 milioni di euro.

Per quanto riguardala la gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui – nel 2019 il saldo netto da finanziare è risultato pari a 66,5 miliardi, con un peggioramento di 20,6 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -45,9 miliardi di euro).

Il risparmio pubblico risulta di -29,8 miliardi di euro, con un peggioramento di oltre 20,3 miliardi rispetto al dato del 2018. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il ricorso al mercato si attesta nel 2019 su un valore di oltre -286 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 35 miliardi) rispetto al 2018. Tutti e tre i saldi registrano valori migliori rispetto alle previsioni, sia iniziali che definitive.

Per il Conto generale del patrimonio il relatore specifica che dai risultati generali della gestione patrimoniale 2019, emerge una eccedenza passiva di circa 1.916 miliardi, con un peggioramento di circa 13 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2018. Si tratta di un risultato che prosegue, seppure in modo meno accentuato, l'andamento registrato negli ultimi anni, considerato che nel 2018 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi rispetto al 2017, anno in cui si è avuto un peggioramento di 77,4 miliardi rispetto al 2016. In termini percentuali nel 2019 il peggioramento patrimoniale è stato pari allo 0,68 per cento, il valore più basso dell'ultimo decennio.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge di assestamento, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione finanze e tesoro, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di entrata del bilancio sono adeguate alla luce della revisione delle stime del gettito, mentre i residui attivi sono aggiornati sulla base delle risultanze dell'esercizio 2019.

A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo

netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo unico dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2020, indicate nelle annesse tabelle, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle amministrazioni autonome. In allegato al disegno di legge è evidenziata, a fini conoscitivi, l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa, delle singole poste di bilancio per effetto sia delle variazioni apportate in forza di atti amministrativi fino al 31 maggio sia delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento medesimo. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel rendiconto dell'esercizio 2019.

Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il disegno di legge di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1º gennaio e 31 maggio con atti amministrativi e agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 18 del 20201 (cosiddetto decreto-legge Cura Italia), il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto DL liquidità) e il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge rilancio), definiscono le previsioni assestate per il 2020.

In termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento, rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali), che si attesta su un valore di -302,7 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -78,6 miliardi.

Il peggioramento di oltre 224 miliardi di euro del saldo netto da finanziare è dovuto per 171,6 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo e per ulteriori 52,5 miliardi alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento stesso.

In particolare, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atto amministrativo discende, essenzialmente, dagli effetti dei decreti legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per i quali il Parlamento ha autorizzato il ricorso al maggiore indebitamento attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni relative alle due richieste di scostamento di bilancio presentate dal Governo.

Tali provvedimenti determinano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 179,6 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa 8,1 miliardi.

L'ulteriore peggioramento del saldo è dovuto essenzialmente a una proposta di riduzione delle entrate finali per 50,8 miliardi in termini di competenza. Tale proposta di riduzione interessa principalmente – per quasi 39 miliardi – le entrate tributarie, ed è interamente determinata dal consistente deterioramento della previsione macroeconomica già illu-

strato nel Documento di economia e finanza 2020 rispetto alla precedente stima. Ad essa si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali per 1,6 miliardi.

Nel complesso, dal lato delle entrate, al peggioramento del dato assestato del saldo netto da finanziare concorre una diminuzione complessiva di 43 miliardi di euro, dovuta essenzialmente alla contrazione delle entrate tributarie (per complessivi 41,6 miliardi) e di quelle extra-tributarie (-2,6 miliardi), queste ultime riconducibili, secondo la relazione illustrativa, ai minori utili di gestione della Banca d'Italia e alla riduzione dei proventi dei giochi e di quelli derivanti dall'attività di contrasto agli illeciti di natura tributaria e non tributaria.

Anche gli altri saldi evidenziano un andamento negativo: il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un peggioramento di 110,8 miliardi rispetto alla previsione iniziale. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto negativo sul saldo per complessivi 250,3 miliardi, passando da circa -313,4 miliardi di euro a circa -563,7 miliardi.

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 51 miliardi di euro, derivante da una riduzione delle entrate finali per 47,8 miliardi e da una variazione in aumento delle spese finali per 3,2 miliardi.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -350,8 miliardi, con un peggioramento di 223,1 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (+51 miliardi), ai quali vanno sommate le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2020 che hanno inciso negativamente sul saldo per oltre 172 miliardi.

Il saldo netto da finanziare di cassa peggiora di 51 miliardi, quale risultante dalla riduzione delle entrate finali di 47,8 miliardi e dall'aumento delle spese finali per circa 3,2 milioni di euro.

Per quanto concerne gli altri saldi, anch'essi risultano tutti in peggioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta incrementato di 249,3 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -611,9 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -51 miliardi della previsione iniziale, raggiunge l'importo di -275,9 miliardi. Il risparmio pubblico peggiora di 108 miliardi, attestandosi nelle previsioni assestate a -187,4 miliardi di euro.

Con il disegno di legge di assestamento si è provveduto ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2019, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2019 pari a 216.161 milioni di euro, a fronte dei 246.389 milioni di residui inizialmente presunti. Per le entrate tributarie, i residui sono stati quantificati pari a 108.477 milioni, con una variazione in diminuzione di 18.667 milioni rispetto alle previsioni

iniziali (127.144 milioni). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 106.974 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 11.538 milioni rispetto alla previsione iniziale (118.512 milioni).

Il presidente D'ALFONSO specifica che l'esame congiunto consente anche la discussione generale congiunta; nel merito ritiene che l'esame del rendiconto possa costituire l'occasione per approfondire la tematica della quantificazione dei crediti fiscali ritenuti formalmente esigibili ma non incassabili.

Interviene in discussione generale il senatore DI NICOLA *(M5S)* il quale auspica un esame approfondito dal parte della Commissione della questione sollevata dal Presidente.

Incidentalmente il PRESIDENTE anticipa che la Commissione potrà esaminare l'atto di indirizzo del Ministro sull'attività delle Agenzie fiscali.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* riprende il proprio intervento aggiungendo che occorre chiarire il volume complessivo delle risorse finanziarie assorbite dalle spese fiscali ed assumere decisioni politiche conseguenti per ridurre agevolazioni che ormai rappresentano elementi di privilegio: prima quindi un'operazione di trasparenza e chiarezza sui dati e poi un deciso intervento di sfoltimento e riduzione.

Sul punto il Presidente dà la parola al sottosegretario GUERRA, la quale ricorda che il Governo effettua una puntuale ricognizione delle spese fiscali in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, dichiarando comunque la disponibilità del Governo a valutare le richieste di chiarimento avanzate dal senatore Di Nicola.

Interviene nuovamente il senatore DI NICOLA *(M5S)* sollecitando un netto indirizzo volto ad impegnare il Governo ad una profonda revisione delle numerose spese fiscali e agevolazioni, la cui ampiezza e diffusione capillare hanno completamente snaturato l'ordinamento tributario: ritiene essenziale che il Governo si impegni a formalizzare una misura di revisione per ridare equilibrio e equità al prelievo tributario.

Il sottosegretario GUERRA ribadisce che il Governo predispone i documenti sulla base delle informazioni acquisite e comunque si dichiara disponibile ad integrare particolari aspetti conoscitivi. Fa presente comunque che l'utilizzo di agevolazioni e di crediti fiscali costituisce uno strumento ormai molto diffuso e prevalente nella politica economica.

A giudizio del senatore PEROSINO *(FIBP-UDC)* l'analisi comparata trai due disegni di legge pone chiaramente in evidenza il salto storico, culturale e politico che la crisi della pandemia impone al Paese: basta confrontare l'andamento dei saldi per rendersi conto che l'economia nazionale

e la finanza pubblica sono entrate in una condizione precedentemente sperimentata solo in caso di guerra. Rispetto alle cifre illustrate dal relatore per l'assestamento che riepiloga e rimarca nelle voci più salienti, notando che gli importi non sono minimamente paragonabili a quelli del 2019,. sottolinea come occorra capire dal Governo e dalle forze di maggioranza se le erogazioni a debito a sostegno dell'economia non debbano essere sostituite da altre tipologie di interventi che possano creare spazio per una reale ripresa futura anche delle finanze pubbliche.

Secondo il senatore FENU *(M5S)* le carenze del documento governativo sulle spese fiscali sono ammesse dallo stesso professor Marè, che guida il gruppo di studio incaricato di redigere tale documento, e chiede quindi al rappresentante del Governo una valutazione della proposta avanzata dallo stesso di effettuare una riduzione delle spese fiscali con un taglio percentuale uguale per ogni agevolazione.

Interviene quindi il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* il quale, dopo aver espresso forti perplessità sulla praticabilità di un taglio lineare delle *tax expenditures*, rileva polemicamente che oramai la maggioranza sembra essere compatta nel richiedere una drastica riduzione delle spese fiscali e ne sollecita quindi una concreta azione. Incidentalmente rileva che la discussione appare ormai lontana dai temi propri dell'esame del rendiconto e dell'assestamento.

Il presidente D'ALFONSO *(PD)* osserva che le spese fiscali rappresentano un aspetto del bilancio pubblico che può essere guardato anche come minori entrate e quindi contribuiscono alla determinazione dei saldi, il cui andamento è tanto diverso tra il 2019 e il 2020. Si dichiara convinto che un'ampia discussione generale potrà consentire di raccogliere le diverse sensibilità e che anche la questione delle spese fiscali sarà affrontata con gli strumenti regolamentari adatti.

Il sottosegretario GUERRA afferma la questione costituisce un elemento cruciale nella valutazione che il Governo sta compiendo per definire la riforma fiscale, ma non ritiene opportuno valutare come chiesto dal senatore Fenu, una proposta maturata al momento in sede tecnica.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)* rileva che il Governo dovrebbe abbandonare totalmente la politica dei *bonus* e ritiene essenziale che la Commissione, affronti, anche con una specifica indagine conoscitiva, la questione della riduzione delle spese fiscali.

Incidentalmente il senatore BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che la politica dei *bonus* fiscali caratterizza gran parte dell'azione economica dell'attuale Governo e quindi la posizione espressa segnala un contrasto.

Il presidente D'ALFONSO ritiene che anche la proposta avanzata dal senatore Di Nicola potrà essere affrontata nel prossimo Ufficio di presidenza convocato per giovedì.

Dopo gli interventi ulteriori dei senatori DI NICOLA *(M5S)* e BAGNAI *(L-SP-PSd'Az)* circa i rispettivi orientamenti in merito alla questione sollevata, il presidente D'ALFONSO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedì 1º settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

182ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa, nel corso della quale si è convenuto di svolgere, la settimana prossima in sede di Sottocommissione per i pareri, l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 1912, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, e n. 1913, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato

per l'anno finanziario 2020. Si è inoltre convenuto di svolgere un'audizione del ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, sull'avvio dell'anno scolastico; avendo acquisito la disponibilità del Ministro, tale audizione avrà luogo martedì 8 settembre alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ***ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù***

(625) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici***

(646) ***CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(1027) ***Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica di avere designato la senatrice Sbrollini come co-relatrice per le iniziative in titolo, affiancandola al relatore già precedentemente designato, senatore Barbaro.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di richiedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, il deferimento di un affare assegnato sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GRANATO *(M5S)* illustra, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, che introduce una serie di misure volte a consolidare la risposta dello Stato alle conseguenze economiche e sociali della epidemia da Covid-19, utilizzando risorse in gran parte reperite mediante il maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere il 29 luglio 2020.

Si sofferma in primo luogo sull'articolo 2, che opera una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, quali atleti ed altre figure, l'applicabilità delle norme che consentono, in via transitoria, il riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale in deroga. L'articolo 9 riconosce un'indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore di alcune categorie di lavoratori tra cui i lavoratori dello spettacolo. L'articolo 12 prevede un'indennità per il mese di giugno 2020, pari a 600 euro in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche. Il beneficio è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Passa quindi a illustrare l'articolo 24, comma 1, che consente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di conferire incarichi di collaborazione – con importo massimo per singolo incarico pari a 40.000 euro – presso le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021.Prevede altresì, al comma 2, la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del Commissario straordinario per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. L'articolo 24, comma 3, consente inoltre di elevare, per il MIBACT, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica amministrazione, dal 10 al 15 per cento il limite – rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia – degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti a persone di comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico non dirigente (anche appartenente all'amministrazione conferente), a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Dicastero. Ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi possono essere conferiti solo per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeo-

logia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonché per gli istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale e sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato purché in possesso di determinati requisiti.

Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, l'articolo 24, al comma 4, rifinanzia e stabilizza, a decorrere dal 2020, il «Fondo mille giovani per la cultura» attivo per gli anni 2014 e 2015, ridenominandolo «Fondo giovani per la cultura».

L'articolo 24, ai commi da 5 a 11 e 13 detta disposizioni in merito a nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale tecnica all'interno del MIBACT, mediante un corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione (SNA) in convenzione con la Scuola dei beni e delle attività culturali. Sono disciplinati: il contenuto del bando; la commissione esaminatrice; i requisiti di ammissione al corso-concorso; le modalità di svolgimento e la durata del corso-concorso; le riserve di posti, il numero di ammessi al corso-concorso e la graduatoria dei vincitori; le disposizioni applicabili; le modalità di attuazione con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sui bilanci della SNA e della Scuola dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 32 incrementa il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 di 400 milioni di euro nel 2020 e 600 milioni di euro nel 2021 destinando quota parte delle risorse a determinate finalità quali: l'acquisizione di ulteriori spazi per l'attività didattica; il sostegno finanziario ai patti di comunità per l'ampliamento della permanenza a scuola degli studenti; la stipula di contratti a tempo determinato, consentendo sostituzioni dal primo giorno di assenza; lo svolgimento di prestazioni straordinarie e l'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa anche per remunerare prestazioni aggiuntive. Al relativo riparto delle risorse incrementali tra le finalità suddette si provvede con decreto. Si stabilisce poi che, per l'anno scolastico 2020-2021, al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle scuole in convenzione o tramite accordi non si applicano le modalità di lavoro agile. L'articolo 32 inoltre proroga al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

L'articolo 33 elimina la previsione di sospensione, durante il periodo dello stato di emergenza derivante dall'epidemia da COVID-19, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa. Equipara inoltre a tutti gli effetti, a regime, le attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza. In particolare, stabilizza la validità delle disposizioni introdotte per garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti delle università – nonché, in quanto compatibili, delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche nell'anno accademico 2019/2020, a seguito dell'emergenza da COVID-19.

L'articolo 34 dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali.

L'articolo 48 rimodula l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per gli anni 2020-2034 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e destina la stessa autorizzazione di spesa anche alle scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

L'articolo 80, commi 1 e 2, incrementa di 60 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali del MIBACT; incrementa di 65 milioni di euro per il 2020 le risorse da destinare al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19; incrementa complessivamente di 90 milioni di euro la dotazione dei Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

Il medesimo articolo 80, ai comma 3-5, incrementa, per il 2020, di 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT; aumenta di 25 milioni di euro, per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa relativa alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»; incrementa il Fondo per gli interventi a favore di cittadini illustri che versino in stato di particolare necessità di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro a decorrere dal 2021, Infine, il comma 6 dell'articolo 80 estende gli incentivi fiscali introdotti dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), in materia di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, anche alle dimore storiche accatastate nella categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) a condizione che siano aperte al pubblico.

L'articolo 81 istituisce per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche

ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

L'articolo 82 reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo «Mondiali di Sci Cortina 2021». In particolare, consente alla Federazione italiana sport invernali (FISI) di chiedere una controgaranzia dello Stato – per un importo massimo di 14 milioni di euro – a fronte della garanzia già prestata in favore della Fondazione Cortina 2021; stabilisce inoltre che la FISI, annualmente e a conclusione dei «Mondiali di Sci Cortina 2021», predispone una relazione sulle attività della «Fondazione Cortina 2021», da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport per la successiva trasmissione alle Camere.

L'articolo 100 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge di bilancio 2019 relative alla durata quindicennale delle concessioni demaniali si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro CONI.

Quasi tutte le misure illustrate hanno la copertura a valere sull'articolo 114.

Conclude sottolineando l'estrema complessità del provvedimento in esame, che contiene numerose misure di interesse per la Commissione che è opportuno valutare attentamente; si riserva quindi di formulare una proposta di parere in una seduta della prossima settimana, anche alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta già convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledì 2 settembre.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

131ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali L'Abbate.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario L'ABBATE risponde all'interrogazione n. 3-01848 presentata dai senatori Fulvia Michela Caligiuri e Battistoni, facendo presente che la situazione di estrema difficoltà che sta attraversando il settore florovivaistico nazionale è all'attenzione del Ministero che si sta adoperando, sia in ambito europeo che in ambito nazionale, per fronteggiare la crisi del comparto.

A livello europeo, nel corso di diversi incontri bilaterali con il Commissario per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Wojciechowski e anche in sede di Consiglio dei Ministri dell'agricoltura, la ministra Bellanova ha sempre ribadito la necessità di interventi efficaci a favore del comparto florovivaistico.

Per quanto riguarda il livello nazionale, a fronte di quanto argomentato dall'interrogante, fa presente che il comma 2 dell'articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto «Decreto rilancio», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede importanti agevolazioni in favore delle filiere agricole più danneggiate dall'emergenza COVID-19, tra cui il florovivaismo. La misura prevede l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1º gennaio

2020 al 30 giugno 2020 , ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, con una dotazione di 426,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Il decreto interministeriale attuativo della suddetta disposizione è in fase di predisposizione e la sua pubblicazione è attesa nei prossimi giorni.

Tra gli ulteriori interventi previsti dal provvedimento in parola ricorda il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, e le misure in favore delle PMI alle quali possono accedere le imprese del settore florovivaistico per un totale di 4 miliardi di euro, destinate a finanziare ulteriormente il Fondo di garanzia; tali risorse si aggiungono a quelle già stanziate nei decreti cosiddetti «Cura Italia» e « Liquidità» per un ammontare complessivo di circa 7 miliardi.

Al fine di promuovere il prodotto florovivaistico nazionale è poi intenzione dell'Amministrazione sostenere campagne di comunicazione in Italia ed all'estero per favorire il rilancio delle produzioni «*Made in Italy*».

Aggiunge inoltre che, al fine di sostenere le aziende agricole e della pesca che hanno subito una forte crisi di liquidità, l'ISMEA ha stanziato risorse proprie pari a 30 milioni di euro, ai quali sono stati aggiunti ulteriori 30 milioni di euro in fase di conversione in legge del decreto, per l'attivazione della «cambiale agraria e della pesca», con la quale è possibile erogare mutui di importo massimo pari a 30 mila euro a tasso zero e con durata cinque anni (di cui i primi due di preammortamento).

Queste misure vanno a sommarsi agli altri interventi straordinari attivati dall'Istituto tra cui la sospensione delle rate dei mutui, l'estensione dell'operatività delle garanzie e l'allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra. La domanda potrà essere presentata, tramite il portale dell'ISMEA, direttamente dall'impresa interessata.

Quanto sopra non esaurisce l'impegno e l'attenzione in favore di un così importante settore produttivo atteso che, tra gli interventi in adozione da finanziare con le risorse del *Recovery Fund*, si stanno valutando alcune misure specifiche per il settore florovivastico destinate a sostenere gli investimenti quali l'ampliamento del «*bonus* verde» e la sostituzione di caldaie e serre obsolete e altre misure di mercato.

La senatrice CALIGIURI *(FIBP-UDC)* ringrazia il Sottosegretario per la risposta e si dichiara non soddisfatta. Mancano infatti nella risposta indicazioni specifiche su come saranno ripartite le risorse messe a disposizione con il decreto-legge n. 34 del 2020; l'assenza di informazioni risulta infatti particolarmente grave per le imprese del settore florovivaistico in quanto non consente loro di poter programmare adeguatamente la futura attività. Poiché il comparto è tra quelli maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, risulta essenziale da parte del Governo intervenire in tempi rapidissimi con misure mirate, senza far attendere ulteriormente gli operatori.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO *(PD)* illustra il decreto-legge in esame, composto da 115 articoli ed assegnato in sede referente alla 5ª Commissione il 18 agosto 2020, che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto, in materia di lavoro, all'articolo 1, il comma 8, che concerne la concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli a tempo indeterminato (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La disciplina fino ad ora vigente consentiva il riconoscimento del trattamento – in deroga ai limiti di fruizione relativi al singolo lavoratore e al numero minimo di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda – per una durata massima di 90 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 ottobre 2020. La nuova disciplina di cui al comma 8 consente il riconoscimento del trattamento per una durata massima di 50 giorni, nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020; i trattamenti già autorizzati che riguardino, anche parzialmente, periodi successivi al 12 luglio 2020 concorrono al raggiungimento del suddetto limite di durata. La domanda di trattamento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del periodo successivo a quello in cui abbia inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

All'articolo 9, il comma 8 introduce un termine finale, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda per alcune indennità in favore di lavoratori previste da normative precedenti. Il termine è fissato al 30 agosto 2020. Più in particolare, il termine concerne la presentazione della domanda per indennità previste per i mesi di aprile e maggio in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) e gli operai agricoli a tempo determinato.

L'articolo 10 prevede un'indennità, pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, nel rispetto di un limite di spesa complessivo pari a 26,4 milioni di euro per il 2020. Il beneficio in esame è riconosciuto in favore dei lavoratori rientranti nelle categorie della gente di mare (tra cui il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera) e dei lavoratori dell'appaltatore che svolga determinati servizi e attività per conto dell'armatore. L'indennità – erogata direttamente dall'INPS su domanda – è subor-

dinata alle condizioni che i soggetti abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto le suddette prestazioni lavorative per almeno trenta giornate nel medesimo periodo; sono esclusi i casi di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020), di un contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero di trattamento di disoccupazione NASPI, indennità di malattia o pensione.

L'articolo 58, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) un Fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2020, per aiutare la ripresa dell'attività da parte degli esercizi di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare. Il comma 2 stabilisce che tali risorse sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 *(catering* continuativo su base contrattuale), già in attività alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Potranno avere accesso al contributo solo gli esercizi commerciali che abbiano registrato nei mesi da marzo a giugno 2020 una perdita di fatturato pari ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi registrati nei mesi da marzo a giugno 2019. Ai sensi del comma 3, i soggetti interessati presentano apposita istanza per accedere al contributo, che sarà erogato, per un importo pari al 90 per cento, al momento in cui la domanda verrà accettata. L'accettazione presuppone che vengano presentati i documenti fiscali comprovanti gli acquisti effettuati e l'autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti. I commi 4 e 5 prevedono che l'erogazione venga effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti *de minimis* e che il contributo non concorra, tra l'altro, alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi. Il comma 6 introduce la possibilità per il MIPAAF di stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici per l'erogazione del contributo in esame, specificandone i requisiti richiesti. Si prevede altresì che il richiedente, per l'accesso ai benefici, debba registrarsi nella piattaforma digitale messa a disposizione del concessionario convenzionato (denominata «piattaforma della ristorazione») ovvero recarsi presso gli sportelli del concessionario. Il comma 7 prevede che il MIPAAF possa avvalersi dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) per le verifiche relative ai contributi erogati ed il comma 8 individua la sanzione per l'indebita percezione del contributo, mentre il comma 9 dispone per l'ipotesi in cui il percettore del contributo cessi l'attività d'impresa successivamente all'erogazione del contributo. Il comma 10 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dall'en-

trata in vigore del decreto stesso, saranno stabiliti i criteri, i limiti e le modalità di erogazione del contributo. Il comma 11, infine, prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo in esame, pari, come detto, a 600 milioni per l'anno 2020.

L'articolo 64, al comma 1, primo periodo, rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Il secondo periodo assegna quindi all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) una somma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario svolte dall'Istituto.

L'articolo 65, al comma 1, dispone la proroga al 31 gennaio 2021 della sospensione – originariamente prevista fino al 30 settembre 2020 – delle scadenze relative a varie esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Per effetto di tale disposizione sono pertanto prorogati al 31 gennaio 2021, tra gli altri, i pagamenti – con scadenza antecedente a quella data – di rate o canoni di *leasing* relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie.

Segnala infine l'articolo 106 in materia di rivalutazione dei beni delle cooperative agricole. Tale articolo sostituisce integralmente il comma 3 dell'articolo 136-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale subordinava l'efficacia delle misure ivi contenute per la rivalutazione agevolata dei beni delle cooperative agricole all'autorizzazione della Commissione europea. Al fine di anticipare l'effettività di tali disposizioni, il nuovo comma 3 dispone che le stesse si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione europea e, pertanto, non necessitano di specifica autorizzazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche concernenti i consorzi di bonifica e di irrigazione (n. 178)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha presentato una proposta di risoluzione, sottoponendola all'attenzione della Commissione.

Il relatore TRENTACOSTE *(M5S)* rinnova l'invito ai componenti della Commissione affinché facciano pervenire proposte e integrazioni alla risoluzione già presentata, in modo tale da poter addivenire a una formulazione quanto più possibile condivisa.

Il presidente VALLARDI propone pertanto di rinviare a una prossima seduta il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 1º settembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

203ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Francesca Puglisi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel richiamare i contenuti del decreto-legge in esame di competenza della Commissione, la relatrice CAMPAGNA *(M5S)* segnala in primo luogo l'articolo 1, che prevede, con riferimento a trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegni ordinari di integrazione salariale e trattamenti di integrazione salariale in deroga, la concessione di diciotto settimane di trattamento per il periodo intercorrente tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 – il quale reca una revisione della disciplina che estende ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti l'applicabilità delle norme in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga – e l'articolo 3 – che prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020.

Rileva poi che l'articolo 4 integra la dotazione del Fondo Nuove Competenze con 200 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 e ne amplia l'ambito di intervento.

Dato conto delle proroghe dei trattamenti NASpI e DIS-COLL disposte dall'articolo 5, illustra l'articolo 6, che prevede in favore dei datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumano successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 lavoratori subordinati a tempo indeterminato l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, mentre l'articolo 7 prevede il riconoscimento dell'esonero contributivo, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato nei settori turistico e termale.

Prosegue osservando che il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 8 è finalizzato a consentire che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2020, anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, mentre la successiva lettera *b)* abroga una norma transitoria, la quale disponeva, per i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine, la proroga nella misura equivalente al periodo per il quale i lavoratori fossero stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica.

Quanto all'articolo 9, osserva che i commi da 1 a 7 riconoscono un'indennità onnicomprensiva in favore dei lavoratori dipendenti stagionali e a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo, mentre il comma 8 introduce un termine finale per la presentazione della domanda per alcune indennità.

Segnala poi l'articolo 10, che prevede un'indennità in favore di alcune categorie di lavoratori marittimi, quindi l'articolo 12, riguardante la concessione di un'indennità in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, e l'articolo 13, recante la previsione di un'indennità in favore dei professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS.

In riferimento all'articolo 14, nota che esso opera un differimento del termine finale relativo alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e alle norme transitorie che escludono per i datori di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, oltre a consentire che i licenziamenti effettuati per giustificato motivo oggettivo nel corso del 2020 e prima del 17 marzo 2020 siano revocabili in ogni tempo, a condizione che sia contestualmente presentata la domanda per gli interventi di integrazione salariale.

Dopo aver menzionato l'articolo 15, che in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 2020 sopprime il limite minimo di sessanta anni di età, previsto ai fini del riconoscimento di una maggiorazione per i trattamenti pensionistici relativi agli inabili e invalidi civili totali, ai sordomuti e ai ciechi civili assoluti, richiama l'attenzione sull'articolo 16, che per gli assegni ordinari di integrazione salariale reca un ulteriore stanziamento, pari a 500 milioni di euro, sull'articolo 17, che incrementa di 20 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate all'erogazione dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati e sull'articolo 18, che incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, le risorse destinate al finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Si sofferma poi sull'articolo 19, il quale riconosce la possibilità di accedere alle misure di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro operanti in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che, nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, abbiano sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità da parte di lavoratori alle proprie dipendenze di raggiungere il luogo di lavoro.

Successivamente illustra l'articolo 20, recante norme specifiche per il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del settore aereo che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva nel corso del 2020, nonché l'articolo 21, volto a incrementare le risorse per il *bonus* transitorio per l'acquisto di alcuni servizi da parte di lavoratori dipendenti del settore sanitario e appartenenti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica, nonché a ridurre le risorse stanziate per il riconoscimento di un'indennità in favore di alcuni lavoratori domestici.

Dopo essersi soffermata sull'articolo 22, istitutivo del Fondo per la formazione personale delle casalinghe, rileva che l'articolo 23 prevede un ampliamento dell'ambito di applicazione del sussidio straordinario in favore di alcuni nuclei familiari, denominato Reddito di emergenza, e riguardo all'articolo 24 segnala che il comma 4 prevede il rifinanziamento del Fondo giovani per la cultura.

Passa quindi a illustrare l'articolo 25, recante alcune novelle alla disciplina sullo svolgimento delle prove dei concorsi per assunzioni in pubbliche amministrazioni in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale, ponendo le relative possibilità di svolgimento a regime e non più in via transitoria, mentre l'articolo 26 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e in materia di assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute.

Si sofferma anche sull'articolo 27, il quale prevede per il periodo dal 1º ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni e reca una norma procedurale relativa all'eventuale riconoscimento di

sgravi contributivi in alcune aree territoriali nel periodo 2021-2029, quindi segnala che il comma 4 dell'articolo 32 esclude per l'anno scolastico 2020-2021 il personale scolastico e il personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche dall'ambito delle norme relative al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Riguardo agli interventi a sostegno delle imprese di cui all'articolo 60, fa presente che il comma 3 reca alcune modifiche alla disciplina del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, ampliandone l'ambito di applicazione ed elevandone la dotazione, mentre il successivo articolo 83 incrementa di 20 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile.

In merito all'articolo 88, osserva che esso estende in via transitoria alcuni sgravi contributivi alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali e preposte ad attività di cabotaggio, rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Riguardo alle misure di cui all'articolo 93 segnala che il comma 1 estende ai porti non sede di Autorità di sistema portuale l'ambito di applicazione di un beneficio transitorio pari ad euro 90 per ogni lavoratore, in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019; i successivi commi 3 e 4 ampliano l'ambito dei lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale.

Rileva infine che l'articolo 112 prevede il raddoppio, per il periodo di imposta 2020, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore.

La senatrice FEDELI *(PD)* ritiene meritevole di approfondimento, in relazione alle modalità e alle motivazioni, la questione delle autorizzazioni della Commissione europea cui è subordinata l'attuazione di alcuni interventi previsti dal decreto-legge in esame. Esprime quindi contrarietà rispetto all'articolo 22, relativo al Fondo per la formazione nazionale delle casalinghe, giudicandolo inadeguato e rilevando che sarebbe piuttosto opportuno puntare su politiche mirate per l'incremento dell'occupazione femminile. Segnala infine la necessità di ulteriori valutazioni riguardo la disciplina dell'attività del personale docente, anche in relazione al ricorso a modalità di insegnamento da remoto.

La senatrice PIZZOL *(L-SP-PSd'Az)* giudica negativamente le previsioni di cui all'articolo 27, recanti benefici all'attività imprenditoriale delle sole Regioni meridionali, con il conseguente rischio di depauperamento del sistema produttivo delle altre Regioni, con ricadute gravi sull'occupazione, come già verificato in passato in conseguenza dell'adozione di misure di tenore analogo. Dichiara infine di condividere i rilievi critici della senatrice Fedeli sull'articolo 22.

Il senatore FLORIS *(FIBP-UDC)* segnala l'opportunità di un chiarimento in ordine alle stime del Governo relativa alla determinazione dei limiti di spesa previsti da numerose disposizioni, rammentando come, nel recente passato, l'insufficienza delle risorse disponibili abbia frustrato le aspettative di numerosi potenziali beneficiari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1912) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore CARBONE *(IV-PSI)* segnala le variazioni allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recate dal disegno di legge di assestamento per l'anno finanziario 2020, consistenti in un incremento della spesa pari a 88,6 milioni in termini di competenza, relativo alla parte in conto corrente, mentre in termini di autorizzazione di cassa l'incremento della spesa è pari a 148,1 milioni, relativo alla parte in conto corrente.

Specifica quindi che un altro complesso di variazioni è costituito da quelle intervenute da gennaio a maggio in dipendenza di atti amministrativi, consistenti in un incremento pari a 35.561,8 milioni.

Prosegue rilevando che la dotazione di residui passivi riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al disegno di legge di rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2019 è pari a 16.732 milioni.

Riguardo alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze rileva infine che il disegno di legge di assestamento opera alcune variazioni nel programma 23.1, non destinate ai fondi relativi al pubblico impiego, mentre nessuna variazione è proposta per il programma 14.1 («Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio»).

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole su ciascuno dei disegni di legge in esame.

La presidente MATRISCIANO segnala la rilevanza del programma 23.1, riguardante la formazione dei lavoratori.

Constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.

Verificata la presenza del numero legale, la presidente MATRISCIANO pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1912, che risulta approvata.

È successivamente posta in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 1913, che risulta anch'essa approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, la presidente MATRISCIANO dichiara esperita tale fase procedurale.

Il relatore AUDDINO *(M5S)* illustra quindi lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, auspicando che riguardo a tale proposta si verifichi la maggiore convergenza possibile delle forze politiche.

Previa verifica della presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione ed approvato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

La presidente MATRISCIANO avverte che le sedute già convocate alle ore 8,30 e 13,30 di domani, mercoledì 2 settembre, nonché alle ore 8,30 di giovedì 3 settembre non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

L'11ª Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– le fattispecie di distacco transnazionale non inerenti ad una somministrazione di lavoro restano immutate rispetto alla disciplina vigente; tali fattispecie sono costituite dalle ipotesi in cui le imprese, stabilite all'estero, distacchino in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi, uno o più lavoratori, in favore di un'altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un'altra unità produttiva o di un altro destinatario;

– per quanto riguarda le fattispecie inerenti alla somministrazione di lavoro, la novella di cui al presente schema prevede ulteriori ipotesi rispetto a quella contemplata dal testo vigente del decreto legislativo n. 136 in cui un'agenzia di somministrazione, stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea, distacchi lavoratori presso un'impresa utilizzatrice avente la propria sede o un'unità produttiva in Italia;

– riguardo all'applicazione delle condizioni economiche e normative, per le fattispecie rientranti nelle ipotesi di somministrazione di lavoro resta operante il principio generale secondo cui, per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto (a carico di quest'ultimo), a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;

– riguardo agli altri casi di distacco la tutela relativa alle condizioni economiche e normative è ridefinita dalla novella di cui al presente schema di decreto legislativo; la novella prevede che ai suddetti lavoratori si applichino, se più favorevoli, le condizioni previste dalla normativa e dai contratti collettivi italiani relativamente ad un certo complesso di materie;

– nella nozione di retribuzione vengono, altresì, incluse le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non siano versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco; l'ambito di applicazione del principio di parità in esame viene inoltre esteso al riconoscimento di condizioni di alloggio adeguate;

esprime parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1912) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019***, approvato dalla Camera dei deputati

(1913) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice IORI *(PD)* introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Fa anzitutto presente, riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, che la dotazione di residui passivi nel 2020 (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) – come risulta dal disegno di legge di rendiconto – è pari a 1.111,6 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella misura di 756,1 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 596,6 milioni relativi alla parte corrente e di 515,0 milioni concernenti il conto capitale.

Ciò posto, si sofferma sulle parti di competenza del disegno di legge di assestamento.

Quest'ultimo – approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati senza modifiche – propone talune variazioni allo stato di previsione del Ministero della salute.

In termini di competenza – cioè, dei possibili atti di impegno contabile –, le variazioni proposte determinano una riduzione della spesa pari a

1,0 milioni di euro per il 2020, relativa esclusivamente alla parte in conto corrente. In conseguenza della variazione così proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonta a 3.283,1 milioni, di cui 1.460,8 milioni relativi alla spesa corrente e 1.822,3 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa – cioè, dei possibili pagamenti effettivi –, le variazioni proposte determinano un incremento della spesa pari a 2,1 milioni di euro per il 2020, relativo esclusivamente alla parte in conto corrente. In conseguenza della variazione così proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta a 3.589,0 milioni, di cui 1.608,2 milioni relativi alla spesa corrente e 1.980,8 milioni al conto capitale.

La nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto osserva che le variazioni proposte in termini di competenza «sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità operative dell'Amministrazione».

La Relatrice fa infine rilevare che un altro complesso di variazioni è costituito da quelle intervenute, nel periodo gennaio-maggio 2020 (come specifica la citata nota illustrativa), in dipendenza di atti amministrativi (nonché di norme sopravvenute che abbiano dato luogo a tali atti). Queste ultime variazioni – che sono riportate, a soli fini conoscitivi, nel disegno di legge di assestamento – presentano, per lo stato di previsione del Ministero della salute per il 2020, un rilevante ordine di grandezza. In particolare, tali variazioni (il cui importo è naturalmente compreso nei nuovi totali della spesa complessiva summenzionati) costituiscono un incremento pari a 1.501,4 milioni in termini di competenza – di cui 28,8 milioni relativi alla parte corrente e 1.472,6 milioni al conto capitale – ed a 1.570,0 milioni in termini di autorizzazione di cassa – di cui 96,3 milioni alla parte corrente e 1.473,7 milioni al conto capitale –.

Si apre la discussione generale congiunta.

La senatrice CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)* rileva che il nuovo assestamento non differisce da quelli già approvati, almeno nella sostanza, apparendo volto a creare nuovo deficit, senza alcuna innovazione anche rispetto al tema del trattamento del debito e della sua riduzione *in progress*.

Ritiene fosse lecito aspettarsi, in un momento così difficile, un ragionamento nuovo avente come obiettivo quello di ricreare fiducia tra Stato e imprese e cittadini, che in Sanità vuol dire, a suo avviso, comprare quel che serve quando serve, verificarne la puntuale corrispondenza e pagarlo il giusto corrispettivo nei modi e nei termini contrattualmente previsti.

Si domanda quale credibilità possa avere uno Stato che non adempie ai suoi obblighi nei confronti dei propri fornitori nei tempi e nei modi do-

vuti: lo Stato ha debiti verso fornitori per oltre 50 miliardi, che già in tempi normali potrebbero essere insopportabili dalle imprese creditrici, ma che in tempi di pandemia e di inattività o ridotta attività diventano la spinta fatale verso il loro *default*.

Rimarca che, mentre con i sussidi a pioggia non si crea alcunché, salvo alimentare eventualmente riconoscenza elettorale nei destinatari, in un momento come questo, nel quale sono stati autorizzati oltre 100 miliardi di scostamento di bilancio, nulla sarebbe stato meglio che pagare i propri debiti immettendo liquidità nel circuito produttivo.

Osserva che sarebbe necessaria una vera semplificazione, volta a cambiare il paradigma sostanziale nel rapporto di pubblica fornitura, secondo principi di responsabilità e certezza di assolvimento dei rispettivi obblighi delle parti: una delle prime cose che lo Stato dovrebbe fare per potersi arrogare il diritto di chiedere con solerzia e puntualità ai cittadini l'assolvimento dei loro impegni civici con il pagamento delle tasse è onorare i propri debiti, eliminando tutti quei bizantinismi che consentono di ritardare il pagamento di quanto dovuto.

Fa rilevare che queste inefficienze costringono le imprese, quando dispongono un preventivo o un'offerta a un qualsiasi ente della Pubblica Amministrazione, a mettere una percentuale in termini di costo aggiuntivo che copra il rischio delle lungaggini nei pagamenti (lungaggini economicamente insostenibili per tutte quelle imprese medie e piccole che hanno bisogno della cassa per far fronte ai propri impegni).

Ribadisce pertanto che, in questa circostanza, si sarebbe dovuto mettere in campo, quale vera semplificazione sostanziale, la riduzione dei tempi di pagamento secondo i parametri delle direttive europee, per ricreare fiducia nello Stato e immettere sul mercato la liquidità utile affinché le imprese possano avere un orizzonte meno plumbeo e ritrovare un minimo di certezza ed affidabilità nella relazione con le pubbliche amministrazioni.

La senatrice BINETTI *(FIBP-UDC)* osserva che nel corso degli ultimi mesi, per effetto dell'emergenza ingenerata dalla diffusione del Covid-19, si è assistito alla prospettazione di continue variazioni dei costi e dei modelli organizzativi del sistema sanitario: basti pensare ai temi del potenziamento della medicina territoriale, della realizzazione di «strutture Covid» e del funzionamento delle RSA.

Soggiunge che è cambiata radicalmente anche la percezione dei bisogni, che ora fa apparire prioritari interventi in materia di prevenzione, di trattamento precoce e di cure domiciliari.

Rileva che vi è stato altresì un cambiamento delle figure di riferimento, con un crescente coinvolgimento dei medici non ancora specializzati e con dibattiti relativi alla reintroduzione del medico scolastico.

In tale ambito, segnala, tra l'altro, l'accresciuto fabbisogno di trattamenti di fisioterapia cardiorespiratoria, in favore dei pazienti usciti dalla fase acuta del Covid-19.

Alla luce di tale contesto in continuo divenire reputa necessario un ripensamento degli strumenti di bilancio, non essendo a suo avviso suffi-

ciente limitarsi a votare in maniera asistematica scostamenti di bilancio. Al contempo, ritiene che occorrerebbe individuare modalità per la verifica dell'effettività delle misure varate.

Stigmatizza, conclusivamente, le incertezze del Governo e della maggioranza in ordine al ricorso al MES e alla pianificazione degli interventi connessi al *recovery fund*.

La senatrice BOLDRINI *(PD)* richiama l'attenzione sulla peculiare funzione del disegno di legge di assestamento, ossia l'introduzione di variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, e sull'opportunità di attenersi all'oggetto della discussione odierna.

Rimarca, per quanto di competenza della Commissione, che le variazioni proposte allo stato di previsione del Ministero della salute sono connesse a esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenuto conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell'Amministrazione.

Osserva, in conclusione, che si tratta di variazioni funzionali all'operatività del Ministero della salute.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO *(M5S)* riferisce sulle parti di competenza della Commissione del provvedimento in titolo.

Il comma 1 dell'articolo 21 incrementa, nella misura di 169 milioni di euro (per il 2020), le risorse per il bonus transitorio – il cui importo massimo individuale resta pari a 2.000 euro – per l'acquisto (entro il 31 agosto 2020) di alcuni servizi da parte di lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché da appartenenti al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il beneficio si applica ai servizi di *baby-sitting*, ai servizi erogati dai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai servizi erogati dai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; la fruizione del bonus per i servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del cosiddetto *bonus* asilo nido).

Il successivo articolo 26 reca alcune novelle in materia di trattamento dei periodi trascorsi dai lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare obbligatoria e in materia di assenze dal servizio in relazione ad alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Le novelle hanno natura correttiva, sostituendo i riferimenti agli enti previdenziali con il riferimento al solo INPS.

L'articolo 29 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, *screening* e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. Il comma 1 definisce l'ambito e le finalità del presente articolo e specifica che le norme in esame si applicano anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale.

I successivi commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome, nell'ambito della loro autonomia organizzativa (come specifica il successivo comma 4), ad alcuni strumenti con modalità straordinarie (enumerati dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e dalle lettere *a)* e *b)* del comma 3).

Ai sensi dei commi 4 e 8, i limiti massimi di spesa per ciascuna regione o provincia autonoma – al lordo dei suddetti oneri riflessi a carico delle Amministrazioni – sono indicati negli allegati A e B.

Il medesimo comma 8 specifica che le risorse finanziarie in esame – pari complessivamente a 478.218.772 euro per il 2020 – costituiscono un incremento, per il medesimo anno 2020, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato; alle medesime risorse accedono anche quelle regioni a statuto speciale (e province autonome) che provvedono, in linea di principio, in via del tutto autonoma al finanziamento della spesa sanitaria corrente.

Il comma 9 disciplina le condizioni per l'accesso ai finanziamenti in oggetto. Si richiede che le regioni e le province autonome provvedano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze un piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.

Il comma 5 del presente articolo 29 consente che, fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la supervisione del tutor, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica, ovvero al penultimo anno per i corsi aventi durata quinquennale, stilino, nell'espletamento delle attività assistenziali presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i referti relativi a visite, esami e prestazioni specialistiche di controllo ambulatoriali. I referti relativi alle prime visite e ai primi esami e prestazioni specialistiche restano invece riservati al medico specialista. Restano in ogni caso riservati al medico specialista, ai sensi del comma 6, i referti relativi alle seguenti branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare; radiodiagnostica; radioterapia. Il comma 7 specifica che la suddetta attività svolta dal medico in formazione specialistica è registrata nel «libretto-diario personale delle atti-

vità formative» e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 30 modifica le disposizioni che consentono alle regioni e province autonome di elevare – con l'utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente – gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (stanziamenti da destinare prioritariamente al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19). La novella chiarisce che l'incremento, da parte della regione o provincia autonoma, è ammesso in una misura massima pari al doppio di un determinato stanziamento statale attribuito al medesimo ente (per il 2020) in favore degli incentivi per il personale in esame – resta ferma la condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario dell'ente –; la formulazione finora vigente poteva dar luogo al dubbio che la misura massima dell'incremento fosse pari all'importo dello stanziamento statale, anziché al doppio di quest'ultimo.

I suddetti stanziamenti statali di riferimento sono stabiliti, per ciascuna regione o provincia autonoma, dalla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 18 del 2020 – nella colonna che fa riferimento, nell'intestazione, all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 18 e che opera un riparto di 250 milioni di euro –.

I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 31 consentono che l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, assuma a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, uno statistico, due ingegneri gestionali, tre ingegneri ambientali, tre ingegneri clinici, tre ingegneri informatici, quattro infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e sei dirigenti medici, un dirigente statistico e un dirigente ingegnere gestionale. Si prevede il conseguente incremento della dotazione organica dell'Agenzia. Le assunzioni in oggetto vengono consentite a valere sulle risorse finanziarie dell'Agenzia già disponibili (ferma restando la copertura, mediante risorse statali di ordine generale, degli effetti in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni).

Per i concorsi in esame, la norma richiama la disciplina che consente lo svolgimento delle prove in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

Riguardo alle finalità e ai motivi per le facoltà di assunzioni in oggetto, il comma 1 fa riferimento in generale allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia e in particolare a quelli di supporto tecnico-operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 2 dello stesso articolo 31 prevede che il presidente e il direttore generale dell'Agenas siano nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; con tali nomine, cessa l'incarico conferito al Commissario straordinario.

L'articolo 34 dispone un incremento – pari a 580 milioni per l'anno 2020 e a 300 milioni per l'anno 2021 – del Fondo per le emergenze nazionali. Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, ad attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e – nella quota riservata di 80 milioni – quelle relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Le risorse aggiuntive per il 2021 sono per intero destinate alle suddette attività del Commissionario relative alla ricerca, sviluppo e acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali. Si prevede altresì che queste ultime attività possano comprendere l'acquisizione di quote di capitale, a condizioni di mercato, delle industrie operanti nel settore dei vaccini, secondo modalità disciplinate con decreto ministeriale.

L'articolo 41 modifica la disciplina del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome, già istituito per il 2020 al fine di garantire ai suddetti enti territoriali il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le novelle, tra l'altro, ampliano l'ambito di applicazione del fondo, sopprimendo, per il finanziamento in oggetto, il riferimento esclusivo alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, ed elevano la dotazione del medesimo fondo da 1,5 a 4,3 miliardi di euro (per il 2020); la nuova dotazione complessiva viene suddivisa in 1,7 miliardi, destinati in favore delle regioni a statuto ordinario, e in 2,6 miliardi, destinati in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Infine, gli articoli 77, 78 e 79 prevedono il riconoscimento di crediti di imposta, nonché di un'esenzione (in via transitoria) dall'IMU, in favore di alcuni soggetti, tra i quali quelli esercenti impianti termali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice RIZZOTTI *(FIBP-UDC)* domanda lumi sulla tempistica di esame del disegno di legge n. 1925 e manifesta l'auspicio che ci sia modo di svolgere una discussione approfondita.

Dopo un conseguente dibattito sull'ordine dei lavori, nel cui ambito prendono la parola i senatori Maria Cristina CANTÙ *(L-SP-PSd'Az)*, Paola BOLDRINI *(PD)* e ZAFFINI *(FdI)*, la Commissione conviene sulla proposta della Presidente di programmare la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1925 per la giornata di martedì prossimo, 8 settembre, con l'intesa che la trattazione congiunta dei disegni di legge nn. 1912 e 1913 potrà invece concludersi già nel corso di questa settimana, nella giornata di domani o in quella di giovedì 3 settembre.

La PRESIDENTE si riserva inoltre di convocare l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, nella corrente o nella prossima settimana, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 1º settembre 2020

Plenaria

156ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PAVANELLI *(M5S)* riferisce brevemente sul disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione ambiente, rinviando per un'esposizione più dettagliata ad un documento scritto che mette a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

La presidente MORONESE propone di fissare a venerdì 4 settembre, alle ore 10, il termine entro il quale dovranno pervenire eventuali osservazioni di cui la relatrice potrà tener conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Si apre il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

€ 4,80